



RIFLESSIONI SUL RUOLO DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI SERVIZI DI TUTELA MINORI

A CURA DI MARIA CARBONE E MARGHERITA GALLINA





INDICE

3	PREFAZIONE
7	Introduzione
8	PARTE PRIMA - I servizi e l'assistente sociale
9	1 I servizi sociali e la tutela minori
15	2 Il minore e la sua tutela
15	2.1 Quale tutela
24	3 L'intervento dell'assistente sociale
25	3.1 Il progetto d'intervento
29	PARTE SECONDA - La collaborazione con la magistratura e le altre figure professionali nei procedimenti civili
30	4 Il rapporto con la magistratura fra normativa e codice deontologico
33	5 Il segreto professionale
35	6 La legge sulla privacy e diritto di accesso
36	6.1 Il diritto alla riservatezza
39	7 Il ruolo del Servizio Sociale e la collaborazione con la magistratura
42	7.1 La segnalazione
44	7.2 L'indagine sociale
45	7.3 L'esecuzione del decreto
45	7.4 Quando la coazione non è utile e l'esecuzione dei provvedimenti impossibilitata
50	8 La responsabilità
51	8.1 Autonomia professionale e limite
53	8.2 Responsabilità e deontologia
55	9 La collaborazione con altre figure professionali
57	9.1 La collaborazione con i legali
60	APPENDICE - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
61	LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE
62	LEGISLAZIONE NAZIONALE
72	NORMATIVA SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
73	Opere citate

PREFAZIONE

Si è da poco concluso il triennio obbligatorio della Formazione Continua, che ha posto ciascuno di noi nella condizione di decidere come diventare un professionista maturo e consapevole, che è tenuto alla formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate, adeguate al progresso scientifico e culturale, metodologico e tecnologico, tenendo conto delle indicazioni dell'Ordine professionale, facendo proprio il dettato degli artt. 18, 51, 54 del Codice Deontologico.

Il Consiglio Regionale della Lombardia, ancor prima dell'istituzione del Regolamento della Formazione Continua aveva dato vita a numerosi gruppi tematici per l'approfondimento di specifici temi con cui gli Assistenti Sociali hanno a che fare, offrendo alla comunità professionale l'opportunità di approfondire temi e fenomeni sociali, consentendo una riflessione sul proprio agire professionale.

Con il triennio sperimentale 2010/13 del sistema della Formazione Continua si sono creati e sviluppati i gruppi di supporto alla formazione continua, gruppi territoriali radicati in ogni provincia della regione.

Questa modalità operativa ha consentito ai colleghi la più ampia partecipazione rimanendo sul proprio territorio, avendo la possibilità di confrontarsi e di mettere in comune prassi operative, delineando delle linee per affrontare la realtà operativa e lavorativa.

L'intervento professionale nel settore della tutela minorile è stato uno dei temi affrontati dal Consiglio Regionale degli assistenti Sociali della Lombardia, come ho sottolineato, sin dalla sua costituzione. In tale arco di tempo si è mantenuto un costante lavoro di approfondimento e riflessione su quesiti specifici inerenti l'intervento professionale a supporto delle famiglie multiproblematiche e della tutela minori.

Nell'arco dell'anno 2007 è stato redatto e pubblicato dal CNOAS il documento in merito all'esecuzione coattiva dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e, in quel contesto, si sono analizzati ruolo e funzione degli Assistenti Sociali.

L'argomento ha suscitato un forte interesse e l'esigenza di approfondire una materia delicata e di non facile interpretazione, ha spinto il Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali e la Commissione Professione ad avviare un gruppo di lavoro.

Nel marzo 2008 ha avuto così inizio l'attività del gruppo "Tutela Minori", con il compito di approfondire i vari aspetti e questioni sulle quali la professione da tempo si dibatteva.

In fase iniziale il gruppo decise di partire da un'analisi dei quesiti pervenuti all'Ordine sulle tematiche della tutela minori. Questa prima fase consentì di individuare alcune tematiche meritevoli di attenzione e di approfondimento.

Nel corso degli ultimi anni il gruppo ha saputo realizzare iniziative pubbliche e documenti di lavoro sugli aspetti etici, metodologici e deontologici che hanno evidenziato alcuni snodi strategici, sui quali si avvertiva la necessità di attivare percorsi specifici. Prendevano quindi il via i laboratori condotti da Assistenti Sociali esperti nel settore.



	DOCUMENTI PRODOTTI DAL GRUPPO TUTELA MINORI
anno	titolo documento
2009	Rapporti Avvocati/Servizi Sociali In Materia Civile Minorile
2012	Linee-Guida Per La Regolazione Dei Processi Di Sostegno E Allontanamento Del Minore (CNOAS)
2013	Monografico "L'Assistente Sociale e la tutela dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia"
2014	Documento "L'Assistente Sociale e la tutela dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia. Il rapporto con la magistratura e la collaborazione tra diverse figure professionali"
2015	1. Documento "La responsabilità dell'assistente sociale nel contesto del trattamento dei casi soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria"
	2. Documento "Il tempo e l'intervento del servizio sociale nei servizi per il minore e la famiglia"

Questa nuova modalità di formazione ha consentito un confronto approfondito e la produzione di materiale scientifico a seguito delle riflessioni dei partecipanti, materiale che è stato diffuso tramite seminari organizzati dal Consiglio dell'Ordine e pubblicato sul sito. I laboratori, voluti con la partecipazione massima di 15/20 operatori, hanno costruito e condiviso griglie per presentare situazioni e per facilitare la discussione.

I temi trattati e affrontati sono stati:

- Seminario "L'Assistente Sociale e la tutela dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia"
- Il rapporto tra servizio sociale e Autorità Giudiziaria (condotto da Maria Carbone)
- La collaborazione tra le diverse figure professionali (condotto da Margherita Gallina)
- Laboratorio "La responsabilità in relazione al trattamento dei casi con provvedimenti della magistratura"
- Laboratorio "Il tempo e l'intervento del servizio sociale"
- Seminario "L'Assistente Sociale e la tutela dell'Infanzia, dell'adolescenza e della famiglia. Il rapporto con la magistratura e la collaborazione tra diverse figure professionali" (Presentazione documento)



- Seminario "Servizi sociali per minori e famiglia: il tempo e la responsabilità quali elementi significativi sul piano deontologico-metodologico"
- Laboratorio "La valutazione di esito nei servizi per minori. Laboratorio per la costruzione di linee d'indirizzo"

Data l'importanza del tema e le continue questioni che scaturiscono intorno al tema di minori e famiglie in difficoltà, tra servizi territoriali, Magistratura e Legali, tra operatori Assistenti Sociali in rapporto al datore di lavoro, il Consiglio dell'Ordine per rispondere alle aspettative di molti colleghi si è impegnato a dare opportuno approfondimento a queste tematiche e alla sua diffusione, facendo emergere il carattere propositivo e autoriflessivo della professione.

Una pratica riflessiva e autoriflessiva come dimensione che contribuisce a vivere la professione e a modulare una identità dinamica con piacere, nella sua pienezza e nel suo divenire.

Questo Quaderno, il secondo pubblicato da questo Ordine Regionale, intende costituirsi come base per una discussione ed un confronto sui temi trattati dai laboratori che, lungi dall'essere esaustiva, ponga al centro delle riflessioni alcuni nodi metodologici, ma che soprattutto possa divenire un aiuto ai tanti colleghi che si occupano della tutela dei minori, a volte in completa solitudine.

Per concludere, voglio ringraziare tutti i colleghi che hanno partecipato ai vari gruppi e laboratori nei diversi anni e che si sono poi prodigati nell'elaborazione dei documenti in una sorta di esercizio e pratica riflessiva, che è divenuta strumento del buon professionista per conoscersi e conoscere gli altri, per comprendere la realtà, per mettere in discussione paradigmi, supposizioni, teorie, schemi di riferimento.

Questo Quaderno può contribuire a supportare l'azione promozionale ed emancipatoria degli Assistenti Sociali, offrendo nel contempo delle bussole di orientamento per gestire il proprio ruolo con sensibilità e competenza.

Grazie a Maria Carbone e Margherita Gallina, per il lavoro svolto.

A tutti, me compreso, auguro di saper accogliere quella linfa che scaturisce dal sapere professionale, per dare forza al servizio sociale e perché si faccia protagonista e attore dei processi di promozione ed emancipazione della persona e della collettività.

Il Presidente Egidio Turetti



"In un'epoca di cambiamenti quelli che apprendono erediteranno il futuro, coloro che hanno smesso di apprendere si troveranno splendidamente equipaggiati per confrontarsi con un mondo che non esiste più".

(Eric Hoffer)



INTRODUZIONE

Il volume sintetizza gli argomenti trattati nel biennio 2008-2009 e successivamente tra il 2013 e il 2016 in gruppi di lavoro e laboratori che hanno affrontato il tema della Tutela minori. Prende spunto dai documenti prodotti ed è arricchito da materiali e riflessioni delle autrici che hanno svolto il ruolo di conduttori. I documenti integrali sono disponibili sul sito dell'Ordine.

I contenuti sono il risultato di approfonditi confronti che nel corso del tempo hanno visto modificare l'approccio al tema dell'aiuto alle famiglie e ai minori, sia da un punto di vista organizzativo sia metodologico.

Il volume sintetizza alcuni principi teorico-pratici, caratterizzati da una valenza deontologica importante, che sono stati delineati grazie al contributo di numerose colleghe di cui abbiamo apprezzato l'elevata professionalità e che ringraziamo per la disponibilità dimostrata.

Achilli Carla, Alice Bono, Alvarez Gabriela, Amoruso Emilia, Antonazzo Geltrude, Arena Elisabetta, Arigoni Annamaria Domenica, Astolfi Federica, Attardo Daniela, Belosio Maria, Bergamini Chiara, Bertossi Eda, Bonfanti Elisabetta, Bonora Michela, Caramanna Giuseppina, Carminati Franca, Castelnuovo Laura, Cattaneo Francesca, Cianelli Alessia, Cipolla Tiziana, Claut Francesca, Clemente Elisa, Codazzi Francesca¹, Conti Marina, Corazza Annalisa, Cuda Sonia, D'Auria Giuseppe, Davì Ombretta, De Fazio Serafina, Dellera Raffaella, Di Grazia Caterina, Esposito Giuseppina, Franceschini Stefania, Francesconi Monica, Franco Raffaella, Gallina Maria Luisa, Gualtieri Paolo, Guarnerio Anna, Haddouch Hafida, Ielmini Chiara, Ietto Antonella, La Grotta Katia, Laratta Chiara, Laratta Fiorella, Lazzari Cristina, Liberatore Arianna, Limonta Barbara, Malanchini Fabrizia, Marseglia Concetta, Mazzoleni Ferracini Benedetta, Mento Sabrina, Messina Salvatore, Mola Barbara, Molteni Gloria, Morelli Ornella, Nobile Ilaria, Orlando M.Chiara, Pacilli Mariapia, Pagani Monica, Panebianco Flavio, Perego Franca, Pincelli Edmea, Presutti Patrizia, Regondi Simona, Riminucci Patrizia, Sala Valentina, Sangalli Gloria, Sansone Pamela, Sarti Valeria, Schirosi Giovanna, Sciaccotta Rosa, Sciuccati Erika, Spada Antonietta, Torelli Gemellina, Turetti Egidio, Ubiali Marco, Zambrano Marinella, Zappa Sabrina, Zarcone Clelia.

1 Francesca Codazzi ha condotto i laboratori con Maria Carbone



RIFLESSIONI SUL RUOLO DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI SERVIZI DI TUTELA MINORI

A cura di Maria Carbone e Margherita Gallina

PARTE PRIMA I SERVIZI E L'ASSISTENTE SOCIALE

La rete dei Servizi sociali alle persone è molto diversificata, come evidenziato dalla mappa sottostante (Ferrario, 2014).




Figura 8.3 Mappa della rete istituzionale dei servizi

Anche se si parla di una rete, in realtà non possiamo definirlo un sistema organizzato, poiché le relazioni tra i diversi soggetti e i diversi livelli sono spesso estemporanee, non formalizzate, o discontinue, non abbiamo unità funzionale, né di metodo.

Inoltre, l'offerta di servizi che si occupano di tutela minori risente indubbiamente dei rapporti di collaborazione che negli anni si sono più o meno strutturati tra le Asl e i Comuni, nonché del diverso sviluppo che ha avuto la gestione associata dei servizi dopo il ritiro delle deleghe alle Asl.(Carbone M., Codazzi, Dellera, Gallina, & Gualtieri, 2013)

Un fattore importante è costituito dalla dimensione dell'Ente locale e dalla capacità di alcuni territori di sviluppare forme organizzative più autonome, quali le Aziende di Servizi



(comunque denominate) costituite dai Comuni associati nell'ambito dei Piani di zona.

Tali organizzazioni hanno consentito una maggiore specializzazione degli operatori dedicati e, in alcuni casi, questa scelta ha comportato l'esternalizzazione del servizio Tutela Minori mediante l'affidamento a soggetti del privato sociale attivi da anni nel settore (cooperative o associazioni).

Naturalmente la natura del mandato rimane pubblica, secondo quanto disposto dal nostro sistema legislativo, e l'assistente sociale, anche se lavora all'interno di un'organizzazione privata o no-profit, ha le medesime responsabilità dell'operatore del sistema pubblico².

I servizi che possono intercettare i bisogni del minore sono pertanto molteplici e tuttora non è stata strutturata una configurazione univoca e stabile di relazioni tra i diversi soggetti istituzionali.

La complessità della struttura d'offerta se da un lato risponde ad una visione realistica della complessità dei problemi di quest'area, alla necessaria specializzazione delle risposte, dall'altro non ha trovato una ricomposizione nella lettura dei problemi e nella gestione degli interventi. Si è generata un'offerta a macchia di leopardo con notevoli differenze tra territori, dispersione di risorse economiche e di professionalità, indebolimento dell'attività di carattere preventivo e della capacità di intercettare precocemente le situazioni di disagio, veri e propri vuoti di competenze tra un servizio e l'altro.

Nelle relazioni della cosiddetta rete dei servizi prevalgono aspetti legati alle procedure in senso formale, alle competenze stabilite secondo criteri standard piuttosto che alle relazioni professionali orientate all'utente, in grado di far emergere buone prassi e valorizzare le professionalità.

A puro titolo esemplificativo, senza pretesa di completezza, lo schema sottostante propone un elenco dei servizi che possono essere coinvolti, anche se non tutti nello stesso tempo, in un caso di Tutela minori e, più in generale, che potrebbero utilmente operare in una logica di prevenzione e di sostegno alla famiglia e di protezione dei minori.

All'elenco sottostante, si devono aggiungere i servizi specialistici per adulti che garantiscono cure alle persone in difficoltà e debbono prestare attenzione anche alle loro responsabilità in quanto genitori.

2 Ossia rispondono della responsabilità penale e amministrativa che investe tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, ossia tutti i soqqetti legati alla Pubblica amministrazione da un rapporto funzionale.






Fig.1 Servizi che intercettano i bisogni dei minori

Occorre tener presente, inoltre, che ciascun servizio ha a disposizione una vasta gamma di interventi/prestazioni, spesso simili e non integrate, che lasciano ampio margine a vuoti o duplicazioni di competenza e faticosi quanto infruttuosi rinvii di responsabilità.

Se guardiamo ad una situazione, togliendoci per un momento gli occhiali del mandato formale, non riusciamo facilmente e onestamente a dire dove finisce la competenza educativa della scuola e inizia quella dei servizi territoriali, o dei genitori stessi. Dove inizia l'onere di controllo del benessere del minore e la valutazione dei migliori provvedimenti.

Nel documento "L'assistente sociale e la tutela dell'infanzia e dell'iadolescenza e della famiglia" si legge:

«L'eccessiva personalizzazione della relazione d'aiuto (comunque essa sia configurata) è altrettanto negativa della "spersonalizzazione" creata dalla standardizzazione esasperata a cui si accennava. In tema di servizi per la tutela dei minori tale rischio è molto reale e presente: il "caso" non è (non deve essere) dell'assistente sociale A o B, ma del servizio/ sistema di servizi di cui l'assistente sociale fa parte (e ne è solo una parte); il "problema" (inteso come mandato per la situazione da fronteggiare) non è del professionista, ma dell'intero "sistema organizzazione"».

È evidente che un sistema non può auto-organizzarsi e l'assenza di vincoli in tal senso fa prevalere una logica difensiva nelle relazioni e funzionale solo ad aspetti economici, come evidenziato anche nel documento prodotto dal laboratorio "Il tempo e l'intervento del servizio sociale nei servizi per il minore e la famiglia" (Gallina, 2016):

«Il tempo-lavoro è determinato dalle risorse dell'organizzazione di appartenenza (economiche, di personale, di progettazione dei servizi, etc.) e da vincoli definiti dalle normative di riferimento (nazionali, regionali, regolamenti comunali).

In alcune situazioni, il tempo dato dall'organizzazione all'operatore per intervenire non corrisponde a quello della persona, che è prematuramente sollecitata a rendersi autosufficiente. Ad esempio situazioni in cui sono presenti problematiche o patologie molto gravi (psichiatriche, di dipendenza, problemi gravi di adattamento), o ragazzi senza alcun



riferimento parentale come i giovani stranieri alle soglie della maggiore età».

Un sistema così frammentato, oltre a generare insoddisfazione nell'utente, pone l'operatore in una posizione che oscilla tra la percezione d'impotenza e la rabbia nei confronti dell'organizzazione e produce facilmente reazioni di frustrazione.

L'assistente sociale rischia di sentirsi "in un conflitto etico" con l'organizzazione d'appartenenza, sentimento quanto mai sterile che nasce quando in una situazione determinata vale più di una sola regola o obbligazione, ma può esserne seguita una soltanto, ad esempio per la scarsità di mezzi a disposizione.

Assistiamo alla contrazione delle risorse proprio quando si registra un aumento dei bisogni, determinato sia da una maggior capacità di lettura dei problemi, sia dalla maggiore consapevolezza dei cittadini sui diritti soggettivi, sia dalla crisi economica che ha prodotto nuove povertà.

D'altro canto i limiti e i vincoli dell'Organizzazione di appartenenza possono permettere all'operatore di non farsi travolgere dalle richieste dell'utente e di definire, entro determinati archi temporali, l'intervento del Servizio Sociale.

Un possibile aiuto in questa situazione, fortemente raccomandato dall'Ordine ma poco praticato, è la garanzia di una supervisione periodica e stabile sia a livello singolo sia di gruppo, nonché una consulenza giuridica sia in forma di tutela degli operatori, sia come consulenza per le attività più strettamente connesse all'azione di tutela.

La responsabilità nei confronti dell'organizzazione, richiamata anche dal codice deontologico³, può essere percepita debolmente se manca il riconoscimento espressivo del lavoro svolto o se l'identità di ruolo è data da appartenenze plurime, come spesso accade: ente pubblico e privato sociale, o più organizzazioni contemporaneamente.

Il lavoro sociale richiede tempo, energie e pensiero, che la società e i nostri amministratori possono riconoscere e valorizzare se la comunità professionale riuscirà a comunicare meglio la natura della professione.

L'assistente sociale opera prevalentemente in una dimensione relazionale interpersonale in cui la dimensione del tempo s'intreccia con la dimensione della responsabilità verso la professione, l'organizzazione e soprattutto verso le persone in carico: maggiore è la consapevolezza (o a volte anche solo il senso) della responsabilità, in altre parole l'onere di

3 C.D. art. 45. L'assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dell'organizzazione di lavoro, all'efficacia, all'efficienza, all'economicità e alla qualità degli interventi e delle prestazioni professionali.

Deve altresì contribuire all'individuazione di standard di qualità e alle azioni di pianificazione e programmazione, nonché al razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione.



produrre un risultato, di raggiungere un traguardo, maggiore è l'ansia che si crea a fronte dei limiti del tempo disponibile.

Inoltre, nella rete dei Servizi un ruolo importante è rivestito dal terzo Settore, sia che ad esso si guardi come attore della tutela, in quanto attuatore di un progetto dell'assistente sociale, sia che ad esso venga delegato lo svolgimento e l'organizzazione del servizio tutela da parte dell'Ente.

La legge 328 del 2000 all'articolo 1 (Principi generali e finalità) recita:

«4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.»

Uno dei concetti cardine che la legge sottolinea è quello della sussidiarietà, cui andrebbe restituito il significato originario: reale e concreto concorso nel creare il sistema di risposte ai bisogni del cittadino, e non mera delega di un soggetto all'altro come spesso purtroppo è avvenuto.



Qualità di un servizio Tutela minori

Essere costituito da Assistenti Sociali e altre figure professionali con una sufficiente competenza specifica in materia.

Avere una dotazione di ore-lavoro sufficienti in relazione alle situazioni in carico.

Avere la garanzia di una struttura organizzativa stabile con figure professionali che preveda momenti di confronto, coordinamento e supervisione.

Operare in una logica progettuale.

Operare in sinergia con le altre organizzazioni del territorio (pubbliche e del terzo settore) in un sistema di rete strutturato e riconosciuto.



2.1 Quale tutela

Dal Dizionario di Servizio sociale (Gualdani, 2005)

«Il concetto giuridico di tutela si compone di due accezioni :

una restrittiva, attraverso la quale il termine indica l'istituto per cui un minore orfano o privo di genitori capaci di esercitare la potestà genitoriale oppure un interdetto viene affidato a un tutore che lo rappresenta nel compimento di atti di rilievo e ne amministra i beni;

l'altra, estensiva, dove la tutela, in ossequio al significato etimologico dell'aggettivo latino tutus (sicuro) è sinonimo di salvaguardia, difesa, protezione».

È importante comprendere il concetto di tutela non solo come protezione, ma anche come promozione di diritti, tornare a parlare di inclusione, di pari dignità di tutti, di attenzione alle persone in quanto tali (soggetti e non oggetti degli interventi). Di attenzione al benessere ed alla collettività quale ambito naturale dello sviluppo di ognuno, e quindi di attenzione a sostenere le fragilità/difficoltà quando queste si presentano.

Parlare di tutela vuol dire, quindi, parlare di diritti che sono sanciti dalla Costituzione:

Art. 30 Doveri e diritti dei genitori

«È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti... omississ».

Inoltre, la Costituzione all'art.32 indica "la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività", dando al termine salute un significato ben più ampio del solo aspetto strettamente sanitario.

L'Assistente Sociale che si occupa di tutela dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia si confronta costantemente con il nostro sistema normativo, e trova i fondamenti del suo operato in due filoni di norme che orientano la forma di tutto il quadro legislativo e dell'azione della pubblica amministrazione.

Le leggi di riferimento regolano il diritto di famiglia e le responsabilità genitoriali, altre più specificamente si occupano del diritto dei minori, prima fra tutte, anche se non temporalmente, in quanto sovraordinata, la Convenzione ONU dei Diritti del Fanciullo.

La Convenzione riconosce la responsabilità comune dei genitori per l'educazione e lo sviluppo del minore; il diritto alla protezione sostitutiva nei casi in cui manchi la famiglia, o i genitori siano inadeguati; la tematica dell'adozione, il diritto all'istruzione e all'educazione; il diritto ancora del minore ad essere ascoltato in ogni procedura amministrativa o giurisdizionale che lo riguardi.



L'art. 3' dispone che, in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, di competenza dei tribunali, delle autorità amministrative, degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. Per interesse superiore dobbiamo intendere "il miglior interesse" (the best interest) per quel bambino specifico, in quella situazione specifica, non un interesse generale che prevalga versus un altro interesse generale.

L'interesse del minore è da intendersi come quell'insieme di fattori soggettivi, familiari e sociali che promuovono lo sviluppo armonico e favoriscono la crescita del bambino e dell'adolescente, e, in quanto tali, non si contrappongono per definizione agli interessi e ai diritti dei genitori, ma debbono e possono trovare compiuta espressione nella famiglia d'origine.

La promozione dei diritti effettivi fa parte dei compiti dell'assistente sociale, come declinato in tutto il Titolo IV del Codice che tratta delle "Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della società" a proposito della "Partecipazione e promozione del benessere sociale".

L'assistente sociale è chiamata non solo a proteggere i soggetti deboli, ma anche a promuovere tutte le iniziative che favoriscono il raggiungimento di uguali opportunità. La Convenzione e il Codice Deontologico non sono da intendersi come dichiarazioni di principio, ideali, ma indicazioni di comportamenti attivi, necessari e opportuni.

2.2 L'assistente sociale con il bambino e con l'adolescente

L'assistente sociale che si occupa di "tutela dei minori e della famiglia" deve, come scritto, affrancarsi dall'interpretazione restrittiva del proprio mandato che la confina alla sola collaborazione con l'Autorità giudiziaria, e a volte ad una vera e propria passiva esecuzione di decreti.

L'intervento del magistrato è utile e necessario solo in quanto, a fronte di un grave danno per il minore, s'incontri una totale non collaborazione dei genitori, non può essere invocato a supplenza delle inadempienze delle amministrazioni locali o nell'illusione che modifichi alcuni comportamenti inadeguati.(Carbone M., Codazzi, Dellera, Gallina, & Gualtieri, 2013)

L'Assistente Sociale può svolgere, infatti, un'azione di promozione del bambino e dell'adolescente, ma anche del genitore, quando orienta il suo intervento, la sua competenza diagnostica anzitutto a riconoscere e poi a sviluppare le potenzialità e le risorse del suo interlocutore.

4 ART. 3 "In tutte le decisioni riguardanti i bambini di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale e dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve avere una considerazione preminente"



Anche il bambino piccolo non è totalmente dipendente dagli adulti, ha strategie proprie da mettere in campo: capacità relazionali molto precoci, risorse emotive, facilitazioni intellettive, prerogative nei rapporti sociali. L'assistente sociale può garantire uno spazio d'ascolto individuale e specifico – troppo spesso il bambino o l'adolescente sono ascoltati e conosciuti attraverso il racconto che di loro fanno i genitori o gli insegnanti – e stabilire un rapporto di fiducia che permetta una contrattualità diretta e la possibilità di riconoscere e valorizzare i cambiamenti e i risultati.

Un'ulteriore funzione riguarda la promozione di pari opportunità, in questo caso il riferimento è a quell'insieme di attività che hanno lo scopo di contenere le disparità dovute a differenze socioeconomiche e culturali, acutizzate da eventi straordinari, ad esempio le particolari e specifiche condizioni dei minori stranieri che richiedono indubbiamente attenzioni e iniziative mirate, esclusive per superare il divario originale (linguistico, di socializzazione, di integrazione) con i loro coetanei; oppure le azioni di sostegno dove è ancora evidente il divario di genere, finalizzate a promuovere la partecipazione femminile come l'orientamento scolastico post obbligo e l'orientamento ad attività professionali significative e qualificate.

Se è vero che alcune volte è il malessere stesso della famiglia a produrre il problema per quel bambino, è altrettanto vero che nella famiglia possono essere presenti potenzialità che se sostenute ed aiutate, di certo potranno permettere di affrontare, ed anche superare, quel malessere all'origine dell'intervento dei Servizi.

Il compito di aiutare i bambini e i ragazzi a conoscere e comprendere la propria storia spetta, solitamente, ai genitori. Ma cosa succede quando ci troviamo di fronte a minori che hanno storie particolarmente difficili e genitori problematici, non in grado di raccontare loro quanto accade senza edulcorare, mistificare o negare la realtà?

Una delle pratiche che l'operatore può mettere in campo per rendere concreto l'obiettivo di aiutare i genitori a fronteggiare le fatiche del loro compito è favorire lo sviluppo di una relazione che permetta la comprensione dei codici valoriali e di senso delle persone, siano essi adulti o bambini.

Il primo compito dell'operatore è dunque capire cosa pensa la famiglia di quanto sta accadendo, cosa si aspettano le persone dal servizio e come pensano che l'operatore possa aiutarli con il suo intervento.

Questo permette all'operatore di chiarire alla famiglia e al minore quale funzione ha, cosa fa e cosa può fare, o in che modo si svolge un'indagine psicosociale, in quali tempi, con quali strumenti e attraverso quali interlocutori, tenuto conto delle loro attese, ansie, preoccupazioni.

Quando l'assistente sociale riesce a spostare l'asse da una visione giudicante che trasforma l'utente in oggetto a una visione che, libera dai pregiudizi, di cui siamo spesso inconsapevoli,



può meglio riconoscere l'utente come soggetto portatore di risorse ed esperienze, e può assumere una posizione di ascolto senza paure e preconcetti.

Il professionista può riuscire a contestualizzare le informazioni in una dimensione che tiene conto di una visione e di una valutazione dei problemi non univoca e proporre interventi sostenibili e comprensibili per le persone.

Le situazioni in carico agli operatori psico-sociali che si occupano di tutela hanno il difficile compito di ascoltare e di parlare con i bambini e aiutarli a capire parti dolorose della loro esistenza.

I bambini hanno diritto di conoscere la propria storia, di avere una spiegazione circa gli eventi difficili o imprevisti che affrontano, di avere uno spazio e una persona cui portare le loro domande, le loro richieste di spiegazione.

Parlare con i bambini e i ragazzi che vivono questa esperienza, ascoltarli, è un compito arduo per gli operatori, che avvertono l'angoscia di dover trattare il loro dolore. Si interrogano su che cosa dire a un bambino, come dirlo, quale spiegazione dare circa il ruolo che si ricopre: sembrano tutti ostacoli insormontabili, difficili da trattare.

E' necessario acquisire strumenti e competenze per gestire la relazione con il bambino, per ascoltarlo e per parlargli, attraverso percorsi formativi e di supervisione orientati in questa direzione ma soprattutto occorre credere fortemente che nel proprio ruolo siano comprese anche queste funzioni e attrezzarsi conseguentemente.(Gallina, La collaborazione tra diverse figure professionali nei servizi di tutela dei minori e della famiglia, 2015).

Ciò che rende ulteriormente difficile il compito è che non sempre sappiamo cosa sa il bambino della sua storia e cosa è stato detto, e soprattutto che non sempre abbiamo risposte alle sue domande e non sempre possiamo dare risposte "tranquillizzanti" o rassicuranti.

L'assistente sociale dovrà accettare di mettersi in gioco emotivamente per porsi come punto di riferimento significativo nella vita del minore, per offrirgli l'occasione di sperimentare la sicurezza di essere conosciuto e pensato.

E' un compito delicato, l'operatore deve essere molto attento a non allearsi incondizionatamente con la famiglia del minore o con il minore stesso prendendo il posto dei suoi genitori. Deve sapere che non potrà risarcirlo per ciò che non ha avuto, né potrà mai essere giudicante nei confronti dei suoi genitori. Deve saper ascoltare e comprendere il pensiero del minore ed essere in grado di comunicargli anche le decisioni più dolorose. (Gallina, 2015)

Se il compito dell'assistente sociale è definibile con il "prendersi cura" delle persone, dovrà considerare l'opportunità di comunicare al bambino una "verità sostenibile", nei tempi e modi per lui più opportuni. Dovrà tener conto del tempo riguardo alla diversa concezione che ne hanno le persone: il tempo dell'adulto e del bambino è differente, determinato dalle



personali esigenze di vita e di crescita, e il lavoro sociale ha effetti diversi pur in un misurato uguale tempo oggettivo.

2.3 L'assistente sociale e la composizione di leggi, metodi e prassi

Leggi, metodologie d'intervento e prassi operative appartengono a universi semantici e di pensiero differenti e distanti tra loro. Le leggi, per loro natura, tendono a regolare la materia del contenzioso, qualunque esso sia, secondo argomenti e provvedimenti di carattere generale, omologando le circostanze e riducendo le differenze: non potrebbe essere altrimenti. L'interpretazione che ne dà la giurisprudenza, sia pure nel rispetto delle norme generali, restituisce rilevanza ai diversi casi e permette un'applicazione ragionata che considera le differenti condizioni. L'operatore, a sua volta, si colloca nella professione all'interno di un metodo che può fornire una cornice, un orientamento ma, nella prassi, deve ogni volta trovare una lettura assolutamente personalizzata della situazione e degli interventi opportuni e praticabili. L'esercizio della professione a volte comporta oneri particolarmente gravosi e rischiosi, non solo dal punto di vista della responsabilità professionale ma anche del grado di coinvolgimento emotivo personale: l'assistente sociale deve operare una composizione tra questi dispositivi, tenendo sempre in primo piano la centralità e unicità della persona.

Al fine di chiarire il termine composizione utilizziamo una metafora spesso evocata da alcuni colleghi clinici e supervisori: il mazzo di fiori. Un mazzo di fiori è un insieme di differenti specie: ciascun fiore mantiene la sua caratteristica originaria, ma se disposto insieme agli altri, secondo una scelta armoniosa, si crea una composizione, qualcosa di nuovo pur rispettando le caratteristiche di ciascuno.

L'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento è un esempio emblematico della necessità di modulare l'intervento caso per caso.

Il CROAS Lombardia nel 2005 ha posto un quesito ad alcuni consulenti legali in merito alla competenze sull'esecuzione coattiva dei provvedimenti, ricevendo il sottostante parere:

«Nell'ambito dei provvedimenti di competenza del Tribunale per i minorenni al fine di meglio comprendere il ruolo istituzionale attribuito dall'ordinamento ai servizi sociali, si reputa opportuno riportare un passo dell'opera di Sacchetti (Sacchetti, 1988):

Il coinvolgimento dei servizi sociali nell'esecuzione dei provvedimenti è riaffermato dalle leggi regionali in materia che, nel prevedere la cooperazione tra servizi e Tribunale per i minorenni completano un quadro di collegamenti operativi continui tra giudice dei minori e servizi locali specializzati....omissis. Il giudice dispone e può aggiungere singole prescrizioni, ma la scelta delle concrete modalità esecutive compete al servizio.



I compiti attribuiti ai servizi sociali in fase di attuazione dei provvedimenti relativi ai minori possono rientrare nelle loro funzioni istituzionali e, soprattutto, sono insostituibili in via autonoma e non sussidiaria, per un'effettiva tutela dei minori stessi».

Ulteriori e successivi autorevoli pareri hanno confermato questo orientamento che si fonda soprattutto sulle sequenti norme.

L'ente affidatario è individuato nel Comune (o nell'ASL se vi è stata delega), tale individuazione è attuata in forza di quanto previsto dagli artt. 22, 23 lett. C, 25 DPR 616/77 secondo i quali sono attribuite ai Comuni "le attività relative...agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle AG minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile".

Queste norme sono ancora attuali perché richiamate dall'art. 6 comma 2 della legge 8.11.2000 n°328 (legge quadro sul sistema dei servizi sociali).

Se è chiaro che il compito di eseguire i provvedimenti dell'AG minorile è dei Comuni, quindi affidato ai Servizi Sociali, è molto più complesso stabilire buone prassi che orientino gli operatori ad attuare le scelte più opportune nelle diverse circostanze.

IL CNOAS nel 2010 ha prodotto un documento titolato "Linee guida per la regolamentazione dei processi di sostegno e allontanamento del minore" di cui riportiamo in sintesi i principi fondamentali:

«In caso di allontanamento, va sempre perseguito un intervento che tenga in considerazione il rispetto delle persone, l'informazione dei soggetti coinvolti, la ricerca delle modalità più opportune per l'esecuzione del provvedimento e la necessaria tempestività, in relazione sia alla sua efficacia sia all'esigenza di ridurre quanto più possibile il trauma che il minore ed i suoi familiari ne possano riportare.

È importante, anche quando l'intervento sia stato attuato in via di urgenza per esigenze di protezione del minore da pregiudizi subiti in famiglia, favorire la comprensione degli obiettivi e degli interventi posti in essere. Nel caso in cui si debba procedere senza che i genitori siano presenti, va dato loro tempestivo avviso, da parte dei servizi competenti, dell'allontanamento e delle ragioni che lo hanno determinato. L'informazione deve comprendere anche il diritto di avvalersi di un difensore e di chiedere all'AG la revoca o la modifica del provvedimento.

È opportuno acquisire, ove possibile, il consenso – o quanto meno la non opposizione – all'esecuzione da parte degli interessati, anche collaborando con i difensori. È importante in ogni caso facilitare la comprensione delle ragioni del provvedimento.

Si consiglia di evitare quanto più possibile l'utilizzo della Forza Pubblica durante le procedure di allontanamento. L'utilizzo della Forza pubblica, nei casi in cui si renda



necessario, non deve avvenire in uniforme, e devono essere scelti modi e luoghi che rendano l'evento il meno traumatico possibile per il minore e per i suoi familiari».

Cosa comporta praticare nella relazione con il bambino questi principi? Come possiamo rispettare i tempi e bisogni del bambino?

Le circostanze in cui è deciso l'allontanamento possono essere molto diverse e determinanti rispetto alle possibili strategie da mettere in atto, poiché sono diverse le esigenze di protezione (Cirillo & Cipolloni, 1994):

- l'allontanamento si configura come cautelativo, quando l'intervento è finalizzato ad evitare l'aggravarsi di un pregiudizio per il minore;
- l'allontanamento si configura come d'urgenza, quando l'intervento ha l'obiettivo di interrompere una situazione di dannosità e pericolo;
- l'allontanamento si configura come terapeutico, quando l'intervento interviene nel percorso di valutazione e cura dei figli e dei genitori, sollevando entrambi da una relazione compromessa, dannosa o rischiosa, e tentando nella separazione di recuperare;
- l'allontanamento si configura da ultimo come riparativo /compensativo, quando l'azione mira a garantire l'accoglienza e la cura del minore da parte di una risorsa familiare sostitutiva della famiglia d'origine per un periodo medio lungo, a fronte di una prognosi di recuperabilità parzialmente negativa ma dove non sia opportuno recidere il legame affettivo e di filiazione.

L'allontanamento può assumere un valore costruttivo solo se pensato come una tappa di un più ampio disegno progettuale; il mandato del Tribunale al Servizio è di solito esplicito in tal senso, poiché, nella maggior parte dei casi, non solo prescrive in modo chiaro le misure di valutazione e sostegno del minore e dei genitori, ma chiede ai Servizi sociali di riferire sull'esito degli interventi attuati, indicando "proposte progettuali".

Preparare i genitori e il bambino all'allontanamento comporta una particolare cura nella fase preliminare dell'intervento, è necessario definire i tempi e le modalità del distacco che, quando non sono dettati da urgenza di misure di protezione, sono diversi in ciascun caso e strettamente correlati all'età del minore.

È importante definire subito la regolamentazione degli incontri tra il minore e i genitori (o altri famigliari significativi), quando non vi sia un esplicito veto nel decreto, e le azioni di supporto al minore e ai genitori di recupero alle funzioni genitoriali, poiché è opportuno ricordare che la decisione di "interrompere" gli incontri tra genitori e figli



spetta esclusivamente al Giudice. Qualora l'operatore del Servizio sociale non ottemperi alle prescrizioni dell'Autorità giudiziaria, quindi anche quelle attinenti al "diritto di visita", potrebbe essere perseguito legalmente.

Ciò non contrasta con il dovere dell'operatore di relazionare al Tribunale sull'andamento degli incontri in presenza di elementi di forte sofferenza del minore, che può manifestarsi prima, durante o dopo l'incontro, tali da rendere inopportuno il prosieguo dei rapporti diretti con il genitore.

In tutti i casi, indipendentemente dall'intensità dei contatti diretti tra genitore e figlio, è compito degli adulti che sono a lui vicini e quindi anche dell'assistente sociale, preservare il legame significativo che sussiste tra loro, nonostante le importanti mancanze che possono essersi verificate. Non significa minimizzare le responsabilità ma dare credito al fatto che i genitori sono una risorsa (anche quando il legame si deve necessariamente interrompere con l'allontanamento, l'adozione ecc.), poiché tale resta per il figlio anche dopo la separazione. Ciò significa pensarlo "al meglio" delle sue possibilità reali, non di una richiesta o di una dichiarata buona intenzione rispetto ad un preteso "genitore ideale".

Anche la scelta sul più opportuno contesto di accoglienza spetta all'assistente sociale e agli operatori che hanno conosciuto il minore, fatte salve disposizioni vincolanti del magistrato sull'opportunità di ricorrere all'affido piuttosto che alla comunità.

Un'elevata responsabilità è relativa alla scelta, discrezionale nel dispositivo, di utilizzo della Forza Pubblica nell'esecuzione del provvedimento, opzione che le linee guida raccomandano di utilizzare solo in casi estremi di necessità.



Qualità della tutela del minore

Mantenere una visione olistica della tutela: come protezione, come prevenzione e come promozione di diritti.

Salvaguardare l'interesse del minore in base alle leggi sulle responsabilità genitoriali e alle leggi sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Valorizzare il mandato dei genitori e del minore stesso e non limitarsi a quello della magistratura.

Diventare un riferimento significativo nella vita del minore: conoscere e parlare con i bambini che sono affidati all'Ente.

Utilizzare buone prassi nell'esecuzione dei provvedimenti della magistratura.

Mantenere autonomia nelle scelte sugli interventi e utilizzare al meglio la collaborazione di altri professionisti.

Preservare i legami significativi se questo è l'interesse del bambino.



3 L'intervento dell'assistente sociale

L'assistente sociale per formazione e ruolo ha a disposizione strumenti d'intervento tra loro molto differenziati e di grande potenzialità. Non possiamo limitarci a pensare alle risorse di sostegno economico (sempre più limitate e forse, in alcuni casi, relative a compiti attribuiti impropriamente all'Ente locale), ma dobbiamo attribuire il giusto valore al lavoro di comunità, al lavoro di connessione delle reti d'aiuto e agli interventi educativi che possono essere attivati grazie anche al volontariato. Inoltre, molto significativa può essere la qualità della relazione d'aiuto attraverso colloqui e visite domiciliari.

Ogni intervento avrà maggiori possibilità di successo se saranno rispettate alcune condizioni. (Carbone M., Codazzi, Dellera, Gallina, & Gualtieri, 2013)

La prima è aver chiaro in quale area (diagnosi precoce, riduzione del rischio, progettualità diffusa, valorizzazione delle risorse/competenze, valutazione del danno, trattamento, ecc.) si colloca l'avvio della presa in carico.

L'Assistente Sociale ha come principio guida la necessità di riconoscere la "centralità della persona in ogni intervento...come portatrice di una domanda, di un bisogno, di un problema" (art. 7 del Codice Deontologico).

Il primo elemento di complessità con cui l'assistente sociale si confronta, costante poi di tutto il percorso, sarà ricordare che è il minore con i suoi bisogni ed esigenze cha va tenuto al centro dell'intervento, anche quando essi confliggono con quelli degli adulti di riferimento.

La "voce" dei minori arriva ai Servizi sempre attraverso una domanda di un intermediario, sia esso un familiare, un insegnante, un esponente delle Forze dell'Ordine o dell'Autorità Giudiziaria.

Una fase significativa del percorso di aiuto è l'indagine sociale.

Nella prassi dei servizi per i minori e per la famiglia, il termine "indagine sociale" solitamente tende a essere "circoscritto" a contesti in cui l'autorità giudiziaria chiede al servizio sociale di raccogliere informazioni sulla situazione di un minore e della sua famiglia, nell'ambito di procedimenti volti a valutare la necessità di provvedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale e/o di affidamento dei figli.

Preme sottolineare come la valutazione si svolga in un'intensa relazione tra l'operatore e la famiglia, e spesso in un condizioni che poco favoriscono una condivisione delle opportunità inerenti la valutazione, i genitori sono:

«esplicitamente sottoposti ad un dubbio in merito alle loro capacità parentali e vivono l'indagine con timore e diffidenza, i minori sono implicitamente definiti come vittime da difendere dai comportamenti dannosi dei loro genitori e possono vivere con elevata ambivalenza gli interventi volti a verificare la situazione e a proteggerli» (Bertotti & De Ambrogio, 2003).



Sull'argomento dell'indagine disposta dalla magistratura in merito alla competenza genitoriale è numerosa la produzione scientifica, volta soprattutto a proporre un modello prognostico fondato, al fine di prevenire comportamenti a rischio per il benessere del minore'.

Come affermato nell'art. 19 del C.D., qualora la complessità di una situazione lo richieda, l'Assistente Sociale si consulta con altri professionisti competenti con cui scambiare (art. 30 C.D.) dati e informazioni strettamente attinenti e indispensabili alla definizione di un intervento, per questo motivo la collaborazione con altri professionisti (art. 41 C.D.) deve essere improntata a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, utile anche alla soluzione di possibili contrasti, prevedendo in tal senso un sostegno particolare a favore di colleghi che si trovano all'inizio dell'attività professionale.

L'assistente sociale quando accoglie una segnalazione che non proviene direttamente dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, affronta un dilemma etico: "L'assistente sociale, investito di funzioni di tutela e di controllo dalla magistratura o in adempimento di norme in vigore, deve informare i soggetti nei confronti dei quali tali funzioni devono essere espletate delle implicazioni derivanti da questa specifica attività".(art. 20 C.D.)

L'informazione ai soggetti interessati è uno dei temi più delicati all'interno degli interventi di tutela ed è strettamente connesso da un lato agli obblighi giuridici ed ai vincoli di riservatezza e segretezza connessi a eventuali procedimenti penali, dall'altro all'obbligo derivante dal Codice Deontologico di informare i soggetti nei confronti dei quali l'assistente sociale deve operare.

Inoltre l'art. 13 C.D. afferma che "l'assistente sociale, nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito della propria attività professionale, deve agevolare gli utenti e i clienti, o i loro legali rappresentanti, nell'accesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura che siano protette le informazioni di terzi contenute nella stessa e quelle che potrebbero essere di danno agli stessi utenti o clienti".

Nei paragrafi sequenti si approfondirà l'argomento del diritto di accesso.

3.1 Il progetto d'intervento

Il progetto di lavoro non può essere circoscritto alla "cura" del bambino, come riparazione dei danni generati dalla situazione di incuria, trascuratezza o maltrattamento.

5 A questo proposito si veda: Greco, O., & Maniglio, R. (2009). Genitorialità, Franco Angeli, Milano e Cancrini L. (2013), La cura delle infanzie infelici, Cortina editore, Milano



Lavorare per il cambiamento della famiglia d'origine è un'esigenza fondamentale nel processo complessivo di tutela del minore, sia quando l'intervento di tutela avviene con il minore che resta nel proprio nucleo familiare, sia quando è attuato in presenza di un allontanamento dal nucleo familiare.

In tal senso il codice deontologico prevede all'art. 33 il riconoscimento della famiglia nelle sue diverse forme ed espressioni come luogo privilegiato di relazioni stabili e significative per la persona e la sostiene quale risorsa primaria.

La formula presa in carico, solitamente utilizzata nel gergo professionale, sembra porre l'accento sull'idea di una responsabilità univoca; mette in primo piano un termine che evoca un onere certamente faticoso, sbilanciato a favore di un sostegno dato da un professionista a un altro soggetto più debole e non in grado di affrontare una personale difficoltà. In realtà la traduzione operativa di quest'asserzione è di affiancamento più che di sostituzione della persona e della famiglia, anche se, in alcuni casi estremi come nelle tutele dei minori, la legge impone all'assistente sociale la piena autorità sulle scelte da compiere.

L'espressione "presa in carico" rinvia anche a una durata rilevante della relazione, sia in termini d'interventi concreti d'aiuto sia d'intensità e importanza del rapporto tra operatore e persona.

A tale proposito, l'art. 11 del C.D. sottolinea il necessario impegno della competenza professionale a promuovere l'autodeterminazione degli utenti e dei clienti, ...in quanto soggetti attivi del progetto di aiuto, favorendo l'instaurarsi del rapporto fiduciario, in un costante processo di valutazione.

La conoscenza della famiglia, finalizzata alla presa in carico, comporta un tempo anche lungo di contatti che deve essere concordato con l'utente.

Comporta un tempo anche per conoscere i minori e con loro dare valore a quanto sta accadendo e a quanto l'assistente sociale e gli altri operatori faranno con loro.

Occorre dare alle persone un tempo necessario a superare timori e difese, per consentire alla persona di raccontare la propria storia.

Nel corso della costruzione della relazione la storia potrà modificarsi, per arrivare all'elaborazione di una narrazione condivisa, per aprire alla possibilità di un'azione evolutiva, con obiettivi e compiti realistici e perseguibili da entrambi le parti.



E' questo il tempo del quale un utente ha bisogno per affidarsi agli operatori all'interno di una relazione con obiettivi concordati: il tempo della fiducia, che può variare, ma che è necessario ed è da rispettare, perché poi si possa lavorare in modo costruttivo e soddisfacente.

Questo tempo della fiducia è il tempo dell'ascolto, il tempo della condivisione, il tempo della costruzione di un progetto, il tempo della verifica e il tempo della restituzione del lavoro portato avanti.

Le persone tendono a chiedere una risposta rapida ai problemi, nel tentativo di vedere presto soddisfatte le proprie richieste.

Al contrario, la comprensione del problema, la valutazione delle capacità di attivazione degli utenti delle personali risorse, e le ipotesi di progetto richiedono ovviamente tempi più lunghi. L'assistente sociale deve sviluppare l'abilità di comprendere i tempi dell'intervento: quando la risposta deve essere pronta per la presenza d'indicatori d'urgenza oppure, nonostante le pressioni degli utenti, quando è necessario darsi più tempo per approfondire, capire ed elaborare il progetto.

Spesso il ruolo dell'assistente sociale è anche far capire che è necessario stare nel problema, concedersi tempo, semplicemente avere pazienza, per evitare interventi precipitosi e potenzialmente nocivi, anziché risolutivi del problema: è importante chiedersi a chi stiamo dando una risposta quando sentiamo di essere spinti ad agire frettolosamente.

Anche la conclusione dell'intervento, determinata dalla scelta dell'operatore, è un momento rilevante del processo di aiuto.

La fine dell'intervento non segna la risoluzione della situazione, ma il compimento del progetto, vuoi perché c'è un reciproco riconoscimento del cambiamento, vuoi perché si valuta la non utilità dell'intervento.

La percezione della staticità delle situazioni può essere correlata anche a una presa in carico molto lunga da parte dello stesso operatore, che mina la fiducia nelle possibilità di cambiamento nella situazione: può essere utile cambiare operatore prima di interrompere gli interventi.

Il termine dell'intervento dovrebbe essere previsto all'interno del progetto, per dare il messaggio all'utente che potrà uscire dalla situazione problematica e che non avrà più bisogno dell'assistente sociale. (Gallina, 2016)



Qualità dell'intervento dell'assistente sociale

Dare un giusto valore e tempo a tutti gli strumenti e metodi a disposizione: lavoro di comunità, connessione delle reti, relazione d'aiuto.

Porre il minore al centro dell'intervento.

Fondare la relazione con tutte le persone sulla corretta informazione, sulla fiducia reciproca, sulla possibilità del cambiamento delle condizioni che hanno generato malessere.

Proporre interventi e compiti realistici e perseguibili.

Fondare il lavoro su metodo scientifico, sottoponendolo a valutazione costante.



RIFLESSIONI SUL RUOLO DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI SERVIZI DI TUTELA MINORI

A cura di Maria Carbone e Margherita Gallina

PARTE SECONDA

LA COLLABORAZIONE CON LA MAGISTRATURA E LE ALTRE FIGURE PROFESSIONALI NEI PROCEDIMENTI CIVILI

4 Il rapporto con la magistratura fra normativa e codice deontologico

Come già detto nei precedenti paragrafi, le numerose leggi⁶ prodotte nel corso degli anni, hanno sempre confermato che la competenza in materia di Assistenza sociale è in capo agli Enti Locali, dando agli stessi la possibilità di dotarsi di una struttura per l'esercizio di tali competenze, sulla base di accordi con le Asl, di accordi fra Comuni, di deleghe etc.. Sul territorio Regionale, e a livello Nazionale, l'organizzazione dei Servizi è molto eterogenea e il riferimento costante è la figura professionale dell'Assistente Sociale.

Una delle circostanze, spesso lamentate dagli operatori, è di essere collocati in servizi in cui lavora in solitudine, con tutte i limiti che questo può comportare.

Nella Tutela minori la gestione di situazioni problematiche e a volte molto fragili, che hanno come protagonisti i minori e le loro famiglie, dovrebbe basarsi su un rapporto di collaborazione tra i servizi e la magistratura.

La collaborazione con la Magistratura è complessa, sensibile a tutte le modifiche ed evoluzioni che la famiglia e la società, i Servizi e la loro organizzazione hanno avuto nel corso di questi decenni.

Anche i servizi dell'autorità giudiziaria hanno affrontato cambiamenti che inevitabilmente hanno modificato il rapporto fra la stessa ed i servizi sociali.

Infatti, si è assistito a un progressivo ampliamento della casistica affidata agli Enti da parte del Tribunale Ordinario, rispetto alla preponderante competenza del Tribunale per i minorenni che aveva caratterizzato gli anni delle prime riforme in materia.

A tale proposito, dobbiamo sottolineare la diversa matrice originaria dei provvedimenti. Per il Tribunale Ordinario il ricorso dell'Affido all'Ente si applica nei casi di grave conflittualità nell'ambito della separazione, mentre i decreti del Tribunale per i Minorenni si si riferiscono a situazioni segnalate per problemi di maltrattamento o abbandono.

Questa differenza, che potrebbe sembrare di non rilevante importanza ai fini dell'intervento dei servizi, pesa notevolmente in relazione al ruolo dei servizi che nel primo caso (decreto del Tribunale Ordinario) si confrontano con genitori sino a quel momento adeguati e pienamente titolari della responsabilità sui figli, nei confronti dei quali il giudice può emettere provvedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale, qualora non pervengano ad accordi condivisi nell'interesse del figlio.

Nel secondo caso il decreto del tribunale per i minorenni deve stabilire con chiarezza su quale materia i servizi possono intervenire (scuola, sanità, relazioni etc..) anche in contrasto con il parere di genitori, sino a provvedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Nel primo caso il Servizio ed il professionista devono riuscire a conquistare autorevolezza che permette una possibile condivisione delle soluzioni da adottare, senza essere trascinati a

6 cfr appendice.



loro volta nella conflittualità fra i genitori; nel secondo caso deve essere raggiunto un punto di incontro dove siano chiari i ruoli di ognuno, con l'obiettivo di recuperare quella parte possibile di collaborazione, perché il progetto di intervento sia fattibile e percorribile.

Certamente, la ferma convinzione degli operatori di lavorare nel miglior interesse del minore, può aiutare, ma non attenua gli aspetti di tensione che si possono creare fra i servizi e l'utenza, ivi compreso il minore. Spesso l'atteggiamento del servizio, più o meno attivo, rischia di essere utilizzato in modo estremamente manipolatorio dagli interessati.

Si conferma quanto da tempo sappiamo sull'importanza di avere massima chiarezza e trasparenza riguardo al contesto della relazione, al ruolo dei servizi ed a quello che il tribunale chiede e che i servizi possono/devono fare, sia nei confronti dell'utente (che ne ha pieno diritto e deve essere soggetto attivo), che nei confronti della magistratura (cui vanno sollecitati mandati il più possibile chiari), in relazione agli obblighi di legge:

«Nell'ambito della collaborazione di cui sopra, i Servizi hanno però una serie di "possibilità/obblighi" di intervento

- rispondono alle richieste del Magistrato attraverso relazioni sul minore o indagini sociali
- relazionano ogni 6 mesi sui minori sottoposti ad affidamento (familiare o in Comunità) al G.T. o al T.M.
- segnalano al P.M. della Procura per minorenni:
 - » il caso di presumibile abbandono del minore (art. 9 comma 1 L. 184/83);
 - » la conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio (tra cui non solo quelli commessi di soggetti a minorenne o anche a danno di un minore straniero vittima dei reati di adulti, ma anche da prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio ex l.269/98-art. 25 bis co1 RDL n. 1404/1934)
 - » quando occorre prorogare un affidamento familiare o un collocamento in comunità o in istituto oltre il termine stabilito o anticiparne la cessazione;
 - l'intervento a favore di un minore a norma dell'ex-art. 403 c.c. e. devono comparire, se chiamati di fronte al Giudice (minorile od ordinario), a rispondere di fatti di loro conoscenza, seppur nei limiti del segreto professionale e delle norme sulla privacy e per atti facoltativi, secondo la propria discrezionalità;
- segnalano al P.M. della Procura per minorenni le situazioni a rischio che esigono un intervento di protezione operando sulla responsabilità dei genitori;
- ogni altra comunicazione che i servizi possono inviare all'A.G. pur senza alcuna previsione di legge». (Vinci)

«Nell'ambito di questa "collaborazione" tra il Servizio Sociale e l'Autorità Giudiziaria, il primo può svolgere diverse funzioni:



- funzione di vigilanza sulle realtà sociali: segnalazione all'autorità giudiziaria delle situazioni di rischio o di pregiudizio;
- funzione di informazione rivolta al giudice, in relazione alle condizioni di vita del minore ed al suo contesto familiare e sociale;
- funzione di elaborazione delle strategie di intervento, in relazione alle esigenze del minore ed alle risorse disponibili;
- funzione di sostegno e di accompagnamento per la realizzazione dei dispositivi adottati dal giudice;
- funzione di controllo sull'esecuzione dei provvedimenti del giudice».
- (Pecchiazzi, 2005).

Il rapporto di collaborazione fra servizi-magistratura è regolato oltre che dalle normative esistenti, e dalle modalità organizzative degli Enti anche, ad esempio per quanto riguarda la figura dell'assistente sociale, dal Codice Deontologico di cui riportiamo alcuni articoli significativi.

«Gli operatori lavorano a favore di tale collaborazione nell'ambito dell'autonomia tecnico professionale, regolata sia dagli enti da cui dipendono ma anche dal codice deontologico formato "dai principi e dalle regole che gli assistenti sociali devono osservare e far osservare nell'esercizio della professione e che orientano le scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui operano" (art. 1).

In proposito, sempre il C.D., recita (art. 10) che "l'esercizio della professione si basa su fondamenti etici e scientifici, sull'autonomia tecnico-professionale, sull'indipendenza di giudizio e sulla scienza e coscienza dell'assistente sociale" che "ha il dovere di difendere la propria autonomia da pressioni e condizionamenti, qualora la situazione la mettesse a rischio".

È inoltre dovere dell'assistente sociale "chiedere il rispetto del proprio profilo e autonomia professionale, la tutela anche giuridica nell'esercizio delle proprie funzioni e la garanzia del rispetto del segreto professionale e del segreto di ufficio" (art. 44); l'operatore deve altresì "adoperarsi affinché le prestazioni professionali si compianoin un ambiente idoneo a tutelare la riservatezza dell'utente e del cliente" (art. 47).

A completamento di quanto detto, l'art. 42 cita che l'assistente sociale "che, a qualsiasi titolo, stabilisca un rapporto di lavoro con colleghi ed organizzazioni pubbliche o private, si adopera affinché vengano rispettate le norme etico-deontologiche che ispirano la professione; fornisce informazioni sulle specifiche competenze e sulla metodologia applicata per salvaguardare il proprio ed altrui ambito di competenza e di intervento"» (Carbone M., Codazzi, Dellera, Gallina, & Gualtieri, 2013)



Nella prima parte del documento si è affrontata la materia Tutela avendo quale focus di riferimento il bambino, in questa seconda parte l'argomento è affrontato con una attenzione specifica su alcuni aspetti giuridico/normativi – deontologici e metodologici, del rapporto fra persone, servizi, magistratura.

Riteniamo utile affrontare l'argomento del dilemma tra segreto professionale e informazione agli utenti.

«Il dettato deontologico (art. 20) definisce che l'assistente sociale "investito di funzioni di tutela e di controllo dalla magistratura o in adempimento di norme in vigore, deve informare i soggetti nei confronti dei quali tali funzioni devono essere espletate delle implicazioni derivanti da questa specifica attività ", ma anche che (art. 23) "la riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario dell'utente e dovere dell'assistente sociale, nei limiti della normativa vigente"; inoltre (art. 24) "la natura fiduciaria della relazione con utenti obbliga l'assistente sociale a trattare con riservatezza le informazioni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o trasmissione, nel loro esclusivo interesse, deve ricevere l'esplicito consenso degli interessati, o dei loro legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge".

In questo senso trova luogo anche l'art. 13 che recita "l'assistente sociale, nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito della propria attività professionale, deve agevolare gli utenti ed i clienti, o i loro legali rappresentanti, nell'accesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura che vengano protette le informazioni di terzi contenute nella stessa e quelle che potrebbero essere di danno agli stessi utenti o clienti".

È di fondamentale importanza ricordare che l'assistente sociale (art. 28) "ha l'obbligo del segreto professionale su quanto ha conosciuto per ragione della sua professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero professionale, e di non rivelarli salvo che per gli obblighi di legge, nei seguenti casi:

- rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o a terzi, in particolare minori, incapaci o persone impedite a causa delle condizioni fisiche, psichiche o ambientali;
- richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minore o dell'incapace nell'esclusivo interesse degli stessi;
- autorizzazione dell'interessato o degli interessati o dei loro legali rappresentanti resi edotti delle conseguenze della rivelazione;
- rischio grave per l'incolumità dell'assistente sociale."



Inoltre, l'art. 27 recita: "l'assistente sociale ha facoltà di astenersi dal rendere testimonianza e non può essere obbligato a deporre su quanto gli è stato confidato o ha conosciuto nell'esercizio della professione, salvo i casi previsti dalla legge".

Il segreto professionale, riconosciuto all'assistente sociale con la legge 119/2001, comporta il diritto/dovere di riservatezza, rilevante nell'attività dell'assistente sociale, oltre che la cornice etica della relazione con l'utenza.

La riservatezza è definita:

«.....Tutela della riservatezza e della segretezza hanno come oggetto lo stesso interesse, ma tra loro si può individuare una differenza di "grado" che comporta una diversa intensità di tutela (desumibile da espressa e specifica norma di legge)...»; così come va compreso in che modo interpretiamo il segreto d'ufficio, termine contiguo con segreto professionale, ma non sovrapponibile nel significato.

Il segreto d'ufficio: «... ha come scopo quello di garantire la pubblica amministrazione, attiene al corretto funzionamento di un'unità operativa che agisce in nome della pubblica amministrazione stessa; in tal caso, la tutela del segreto è finalizzata a evitare la divulgazione o l'utilizzazione indebita di notizie riservate. Per contro, con segreto professionale si intende di regola, indicare il divieto di rivelare, trattare o utilizzare illecitamente notizie riservate di cui si sia venuti a conoscenza in ragione della propria professione......, divieto la cui trasgressione, oltre a dare luogo a responsabilità disciplinare, viene sanzionata penalmente.»(Pedrinazzi, 2015)

L'applicazione della normativa non è sempre chiara e lineare, e si aprono problemi interpretativi perché manca una pregressa sufficiente esperienza su cui fondare l'interpretazione.



La legge sulla privacy e diritto di accesso

Il 31 dicembre 1996 è stata approvata la legge n. 675, Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, entrata in vigore nel maggio 1997. Successivamente il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha riordinato interamente la materia. La normativa vigente è desunta dal d. lgs. n. 196/2003 intitolato "Codice in materia di protezione dei dati personali", entrato in vigore il 1º gennaio 2004.

Il Garante della Privacy, in quanto organismo deputato al controllo sulla materia, vigila sull'applicazione della normativa, oltre ad essere riferimento nel dirimere questioni legate all'applicazione della legge stessa, istituito sin dalla L. 675/1996, poi confermato anche dal Testo Unico del 2003.

Il decreto tutela il diritto del singolo sui propri dati personali e, conseguentemente, disciplina le diverse operazioni di gestione (definite tecnicamente "trattamento") dei dati, riguardanti la raccolta, l'elaborazione, il raffronto, la cancellazione, la modificazione, la comunicazione o la diffusione degli stessi.

All'art. I del testo unico è riconosciuto il diritto assoluto di ciascuno sui propri dati, in cui si afferma testualmente: "Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano", peraltro vengono definiti in una sorta di priorità i diversi dati.

Riportiamo un estratto dell'art.4 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - codice in materia di protezione dei dati personali:

- « Art. 4. Definizioni
- 1. Ai fini del presente codice si intende per:
- a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati
- "b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; (1)
- c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi



pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

- f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- i) "interessato", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali...»

Il diritto di accesso è il potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi che lo riguardano. Ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90:

«al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi».

«L'accesso é escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, nonché nei casi di segreto o divieto di divulgazione, secondo quanto previsto dall'ordinamento.

Pertanto, è compito delle amministrazioni individuare gli atti conoscibili e quelli che necessitano di essere tutelati. Da tenere presente che le P.A. possono differire l'accesso ai documenti richiesti fino a quando la conoscenza degli stessi determinasse un impedimento per il regolare svolgimento dell'azione amministrativa».

6.1 Il diritto alla riservatezza

La materia include anche elementi inerenti la legge sulla Privacy e l'accesso agli atti, aspetti altrettanto delicati e complessi nell'ambito delle relazioni fra utente/professionista e fra questi e gli altri servizi/professionisti oltre che con la magistratura.

La tutela della privacy così come il diritto di accesso sono stati normati da alcuni anni, anche se ancora rimangono aperti dubbi, soprattutto laddove, da parte degli Enti, non si è provveduto ad approvare regolamenti interni necessari per poter dare, ad esempio nel caso del diritto d'accesso, risposte univoche che, pur tutelando il diritto, proteggano alcune informazioni che per loro natura devono essere sottratte all'accesso del tutto e/o temporaneamente.



Ad esempio alcuni Comuni hanno limitato l'accesso agli atti relativi all'utente, da parte dei legali difensori, con la motivazione che si tratta di materiale prodotto su richiesta di altro committente (Tribunale per i minorenni), cui la richiesta va indirizzata.

In altri casi la documentazione agli atti di un Ente contiene materiale prodotto da altri Enti, professionisti e servizi, che possono essere rilasciati solo da questi ultimi.

La valutazione di sottrazione all'accesso, permessa dalla legge, non ha trovato applicazione univoca da parte delle organizzazioni, creando a volte disparità di comportamento in territori contigui e generando confusione nelle persone/utenti.

Il diritto alla riservatezza è diverso rispetto al diritto sui dati personali perché non riguarda solamente informazioni circa la propria vita privata, ma più in generale riguarda ogni informazione relativa ad una persona, pure se non coperta da riserbo (sono dati personali ad esempio il nome o l'indirizzo della propria abitazione).

Lo scopo della normativa è di evitare che il trattamento dei dati avvenga senza il consenso dell'avente diritto. La legge specifica nel suo articolato i diritti degli interessati, la modalità di raccolta e i requisiti dei dati, gli obblighi di chi raccoglie, detiene o tratta dati personali e le responsabilità e sanzioni in caso di danni.

A completamento di questa breve sintesi della normativa si ritiene opportuno completare la riflessione con alcuni articoli del codice deontologico che sottolineano aspetti riferiti al ruolo della professione in tale ambito.

Art.24. La natura fiduciaria della relazione con utenti o clienti obbliga l'assistente sociale a trattare con riservatezza le informazioni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o trasmissione, nel loro esclusivo interesse, deve ricevere l'esplicito consenso degli interessati, o dei loro legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.

Art.30. L'assistente sociale nel rapporto con enti, colleghi ed altri professionisti fornisce unicamente dati e informazioni strettamente attinenti e indispensabili alla definizione dell'intervento.

Questi articoli fanno riferimento sia al complesso di norme che regolano la relazione tra Assistente Sociale e gli altri professionisti/servizi coinvolti, sia alla necessità di tutela delle informazioni pervenute direttamente e/o indirettamente (massima cura della tenuta della cartella per le parti che attengono alle azioni professionali – colloqui, visite domiciliari, raccolta della documentazione proveniente da altri servizi/professionisti). Infine, alla massima cura per l'ambiente in cui si svolge l'attività, che deve garantire l'attenzione alla riservatezza oltre che alla predisposizione di un ambiente accogliente e rispettoso verso persone che stanno esponendo aspetti della loro vita e problemi delicati e complessi, mostrando anche la personale fragilità.



Qualità della relazione

Avere la massima attenzione nel considerare che "la riservatezza" e "il segreto professionale" rappresentano un diritto dell'utente.

Avere massima cura nella scrittura della cartella professionale, e della documentazione. Garantire il massimo rispetto dell'utente nel momento in cui lo accoglie.



7 Il ruolo del Servizio Sociale e la collaborazione con la magistratura

Dal punto di vista procedurale non esiste una regolamentazione univoca che aiuti i servizi a districarsi nel rapporto con il giudice e gli avvocati. Questo aspetto è tanto più delicato ed importante se siamo consapevoli del fatto che, come ha sottolineato Luigi Fadiga:

«Non troviamo alcuna regola per interagire con i servizi ma non troviamo neppure un dovere del giudice di chiamare i servizi, di sentirli: il giudice può andare avanti per la sua strada ignorando i servizi e interferendo pesantemente con il loro operato.

D'altronde la normativa (art. 68 Cod Proc. Civ.) afferma che "nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga la necessità, il giudice può farsi assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che non è in grado di compiere da solo». (Fadiga, 2012)

Tali riflessioni fanno emergere alcune aspettative ed interrogativi sul ruolo del servizio sociale nel rapporto con l'autorità giudiziaria allo scopo di poter:

«Fare una cornice e/o avere delle linee di indirizzo su alcuni temi, tra cui il lavoro con le diverse autorità giudiziarie, il ruolo professionale e i rischi degli operatori.

Gli interrogativi maggiormente emersi hanno riguardato:

- la possibilità e la capacità dei servizi nel dialogare con il giudice, anche nei termini di possibili richieste poste alla stessa Autorità giudiziaria
- l'esistenza o meno di differenze nel rapporto tra servizi e Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario, anche rispetto a richieste che giungono agli operatori;
- l'importanza del fattore tempo: i tempi del Tribunale Ordinario sono diversi da quelli del Tribunale per i Minorenni? e i tempi dei Servizi come sono?
- le reciproche aspettative che segnano il rapporto tra Servizi ed Autorità Giudiziaria»(Carbone M., Codazzi, Dellera, Gallina, & Gualtieri, 2013)

Di seguito proponiamo alcune funzioni che definiscono un possibile ruolo del servizio nel rapporto con l'autorità giudiziaria:

- 1. informativo, di controllo, di valutazione
- 2. "delineato anche" in base all'appartenenza organizzativa
- 3. di tutela verso i minori
- 4. di regia della rete



- 5. di riflessione, accompagnamento, monitoraggio
- 6. di facilitatore e mediatore delle relazioni tra il minore e gli altri attori della situazione
- 7. di riferimento territoriale
- 8. di raccordo con il giudice

(Carbone & Codazzi, Il rapporto con la magistratura, 2015)

È necessario arrivare a un riconoscimento di un ruolo tecnico-metodologico e di un'autonomia professionale all'interno di una relazione interlocutoria e propositiva; le diverse esperienze hanno fatto emergere differenze, ad esempio fra i Tribunali. A volte gli operatori hanno sentito di essere considerati "esecutori" di un decreto e non interpreti di un dispositivo che riconsegna ai Servizi il compito di tradurlo in progetti di intervento.

Altri aspetti problematici riguardano le richieste da parte della Magistratura che tende a ritagliare per i servizi un ruolo di mero esecutore e/o erogatore di servizi/risorse, non già di un professionista la cui vicinanza al territorio permette e dà valore all'azione professionale.

«Le considerazioni fin qui fatte, hanno fatto emergere che il ruolo professionale non è definito solo da un mandato, ma quest'ultimo può aiutare ad identificare una cornice e una serie di compiti che delineano i confini per l'esercizio di una professionalità. Confini dati da un mandato istituzionale (autorità giudiziaria e ente) ma anche dalla professione (codice deontologico).

In tal senso, l'art. 42 del codice deontologico ricorda che l'assistente sociale "che, a qualsiasi titolo, stabilisca un rapporto di lavoro con colleghi ed organizzazioni pubbliche o private, si adopera affinché vengano rispettate le norme etico-deontologiche che ispirano la professione; fornisce informazioni sulle specifiche competenze e sulla metodologia applicata per salvaguardare il proprio ed altrui ambito di competenza e di intervento".»(Carbone M., Codazzi, Dellera, Gallina, & Gualtieri, 2013)

Il codice deontologico va inteso non tanto e non solo come strumento di difesa, quanto come strumento di aiuto e di precisazione del ruolo professionale sia all'interno sia all'esterno della professione.

La collaborazione dei Servizi con la Magistratura, ha da sempre costituito un aspetto delicato ed importante: si è assistito ad una diversificazione sul territorio nazionale di come tale collaborazione si strutturava, con una relazione/collaborazione più o meno stretta tra professionisti e magistrato (ad es. in alcune realtà i magistrati minorili si erano divisi la competenza sulla base dei diversi territori), cui è seguito un progressivo cambiamento



che ha visto da un lato i magistrati riaffermare la loro "terzietà" rispetto ad i vari attori del procedimento minorile, ed ad una necessaria ridefinizione da parte dei servizi del loro ruolo, non più quindi quello di esclusivi interpreti della tutela del minore.

Nell'esercizio delle funzioni di seguito descritte risulta importante il fattore tempo, poiché in generale si ritiene che l'efficacia dell'intervento giudiziale sia strettamente connessa alla tempestività della segnalazione da parte dei servizi, vista non "come ultimo anello di una catena di interventi falliti" (Mazza Galanti), ma piuttosto come strumento di tutela del minore.

Il fattore tempo tocca trasversalmente tutte le diverse fasi dei procedimenti che riguardano i bambini, gli adolescenti e le loro famiglie e sicuramente i tempi di ciascuno a volte non coincidono con i tempi dei procedimenti, con il rischio di rendere più difficile la ricomposizione delle famiglie o altre scelte che diano al bambino/adolescente una prospettiva. Il peso di tutto questo lo si intuisce quando si rileggono e si ricostruiscono alcune storie che sono state narrate nei gruppi di lavoro presso il CROAS Lombardia. Inoltre, il codice deontologico afferma che l'assistente sociale:

«deve adoperarsi affinché le sue prestazioni professionali si compiano nei termini di tempo adeguati a realizzare interventi qualificati ed efficaci (art. 47) e deve mettere al servizio degli utenti e dei clienti la propria competenza e abilità professionali, costantemente aggiornate, intrattenendo il rapporto professionale solo fino a quando la situazione problematica lo richieda o la normativa glielo imponga (art. 18)».

Ne consegue che una particolare attenzione deve essere riservata a tutti gli aspetti attinenti alla dimensione del tempo, tra cui, e soprattutto, l'eventuale presenza di una lista di attesa e la necessità di una sua gestione.

La materia riguarda il professionista, per quanto gli compete, ma soprattutto l'organizzazione che ha la responsabilità di governare un aspetto delicato e complesso quale quello della risposta, che in materia di tutela non può che essere tempestiva, e che se sottovalutato espone tutti gli attori coinvolti e rende più difficile il rapporto del cittadino con l'istituzione e con l'assistente sociale che in quel momento la rappresenta.

Aver chiara la scansione del tempo, man mano si struttura la relazione ed il progetto di intervento, può aiutare ad evitare che si crei una situazione in cui non è chiaro chi governa, cosa ed in che modo:

«....Aver presente la necessità di scandire le tempistiche degli interventi è indispensabile per misurarne l'efficacia, ciò può inoltre consentire di non cadere nel rischio della cronicizzazione



del bisogno e/o di trasformare la relazione operatore-utente da strumento progettuale di cambiamento a legame involutivo. Sarà utile progettare per quanto tempo dovrà durare il lavoro dell'operatore e quindi porsi come obiettivo la conclusione dell'intervento o almeno di parte dello stesso.

La misurazione del tempo opportuno, affinché si possano ritenere raggiunti uno o più obiettivi del progetto d'aiuto, è una variabile generalmente dettata da fattori che determinano l'avvio dell'intervento......», «Le persone tendono a chiedere una risposta rapida ai problemi, nel tentativo di vedere presto soddisfatte le proprie richieste.

Al contrario, i tempi per la comprensione del problema, della valutazione delle capacità di attivazione degli utenti delle personali risorse, e le ipotesi di progetto richiedono ovviamente tempi più lunghi. L'assistente sociale deve sviluppare l'abilità di comprendere i tempi dell'intervento: quando la risposta deve essere pronta per la presenza d'indicatori d'urgenza oppure, nonostante le pressioni degli utenti, quando è necessario darsi più tempo per approfondire, capire ed elaborare il progetto.

Anche gli utenti hanno spesso bisogno di tempo per comprendere, elaborare, maturare le decisioni. Spesso il nostro ruolo è anche quello di far capire che è necessario stare nel problema, concedersi tempo, semplicemente avere pazienza, per evitare interventi precipitosi e potenzialmente nocivi, anziché risolutivi del problema: è importante chiedersi a chi stiamo dando una risposta quando sentiamo di essere spinti ad agire frettolosamente.

La scelta del tempo opportuno dell'intervento comporta ad esempio che l'operatore sociale debba cercare di conciliare le differenze tra genitore e figlio adolescente su scelte importanti: il tempo utile e necessario per lasciare maggior autonomia, senza essere travolti dall'accelerazione che i ragazzi impongono, né dalle resistenze del genitore.

Un intervento prematuro o intempestivo, riguardo alla consapevolezza del problema, può inficiare gli esiti del lavoro»(Gallina, 2016).

Come detto nel documento citato, è facile compromettere il lavoro svolto se non vengono rispettati i tempi giusti: per capire, elaborare, arrivare a prendere decisioni e soprattutto coinvolgere in modo attivo le persone. Solo in questo modo è possibile lavorare con e non su e per, motivo questo alla base dei molti progetti interrotti, impercorribili, rifiutati.

7.1 La segnalazione

Sicuramente la segnalazione all'Autorità Giudiziaria comporta alcune considerazioni in riferimento a quanto viene detto nel codice deontologico (art. 14) "l'assistente sociale deve salvaguardare gli interessi ed i diritti degli utenti e dei clienti, in particolare di coloro



che sono legalmente incapaci e deve adoperarsi per contrastare e segnalare all'autorità competente situazioni di violenza o di sfruttamento nei confronti di minori, di adulti in situazioni di impedimento fisico e/o psicologico, anche quando le persone appaiono consenzienti".

Le funzioni relative alla segnalazione non possono prescindere da alcune attenzioni, proprio per le conseguenze che comporta nella vita delle persone: a volte gravi come nel caso dell'allontanamento del minore dalla propria famiglia.

E' un passaggio molto delicato, che deve essere attivato laddove la situazione portata all'attenzione del Servizio non lascia altri margini d'intervento. Non va dimenticato che il ruolo primario dei Servizi, e quindi dell'assistente sociale, è quello di garantire sostegno, protezione alle fragilità presenti sul territorio di competenza, in una parola offrire a ciascuno la possibilità di affrontare i problemi personali, salvaguardando i propri diritti.

Per questo motivo il ricorso alla deontologia e alla metodologia è un elemento imprescindibile nel concorrere a raggiungere tutta la chiarezza possibile, senza la quale il ruolo dei servizi e dei professionisti rischia di dar luogo a deleghe-passività-dipendenza.

Nell'ambito di questa attività di sostegno e protezione, o nel caso di situazioni gravemente compromesse, in cui il minore è a rischio di danno sia fisico che psicologico, o nelle situazioni in cui gli adulti di riferimento non sono sufficientemente attenti ai compiti di cura e protezione, si può, se possibile in un ambito di condivisione con altri professionisti, decidere la necessità di un intervento da parte dell'Autorità Giudiziaria.

La segnalazione deve costituire l'esito di un percorso di riflessione, approfondimento, valutazione di opportunità e non può mai essere frutto di delega da parte di altri servizi ed operatori, ad esempio del settore educativo/scolastico, che hanno tutti gli elementi di osservazione ma antepongono riserve ad assumere questa iniziativa poiché ritengono che comprometta un rapporto privilegiato.

La preoccupazione di questi operatori è comprensibile, ma la segnalazione non può essere delegata ad altri professionisti che non hanno osservato o conosciuto direttamente la situazione; infatti, la relazione scritta non può prescindere da elementi che consentano all'Autorità Giudiziaria che la riceve, di capire la gravità della situazione e la necessità di urgenti misure di protezione.

Per questo motivo è importante che l'assistente sociale nell'assumere elementi di conoscenza sulla situazione abbia presenti alcuni indicatori necessari per capire le risorse e i rischi della famiglia:

«....molteplici elementi che possono influenzare la qualità dello sviluppo...l'individuazione di criteri e indicatori di rischio... è un mezzo che permette di identificare in quale aree di pregiudizio si orientano le preoccupazioni per i bambini e quali siano le risorse che possono essere attivate in loro e nei genitori gli indicatori possono aiutare a organizzare le informazioni, purché si faccia attenzione a non attribuire corrispondenza causale certa tra un



fattore di rischio e danno e malessere» (Gallina & Mazzucchelli, Il colloquio psicosociale nei servizi per i minori e la famiglia, 2016)

È necessario che gli operatori prestino inoltre attenzione a quanto di loro stessi, delle personali esperienze di figlio/genitore rischiano di proiettare nelle situazioni che seguono, a maggior ragione se si tratta di situazioni molto complesse e lo sguardo rivolto è solitario e non condiviso.

7.2 L'indagine sociale

L'indagine sociale è un intervento di grande rilievo, che coinvolge l'assistente sociale in modo significativo. Il suo ruolo oscilla fra la necessità di assolvere a compiti di protezione del minore e la necessità di collaborare con l'autorità giudiziaria che, a sua volta, può avvalersi di saperi e conoscenze del Servizio sociale professionale per poter individuare il miglior interesse del minore.

Ne consegue che l'intervento richiesto dovrà articolarsi in una descrizione dinamica (non è una fotografia) degli elementi raccolti (nel corso dei colloqui e di osservazioni dirette dell'ambito familiare e sociale) e, come si sottolineava per la segnalazione, prevedere una formulazione di ipotesi di intervento progettuali circa gli sviluppi futuri che, probabilmente, sarà lo stesso servizio a mettere in pratica.

Non è possibile prescindere da un intervento professionale attento a cogliere ed evidenziare tutti gli aspetti che rendono chiara la storia familiare, le sue dinamiche, il rapporto con la realtà circostante, l'attenzione per i processi evolutivi del minore, in modo da rendere possibile al giudice una decisione.

Conclusa l'indagine, la relazione scritta costituisce l'atto finale richiesto dalla autorità giudiziaria.

Molto è stato detto sulla scrittura degli elementi raccolti e gli orientamenti sono discordanti: è una fotografia statica della famiglia e dei problemi che la caratterizzano, è un'interpretazione della situazione, comprende indicazioni sui provvedimenti necessari o non entra nel merito.

Riteniamo che obiettivo dell'indagine sia capire cosa è successo nella famiglia, qual è la sua storia, come i genitori si relazionano con i figli, e che spazio fisico/psichico/affettivo gli stessi hanno nel nucleo. Capire come la famiglia si colloca all'interno dell'ambiente sociale e di relazioni, quali siano le criticità/fragilità e come i genitori siano più o meno protettivi nei confronti dei figli. Inoltre, è necessario indicare quali ipotesi di sostegno siano percorribili e sostenibili da parte della famiglia.



Tutti gli aspetti vanno condivisi con la famiglia e con l'autorità giudiziaria perché possa dare una valutazione che sia alla base di un eventuale nuovo mandato.

7.3 L'esecuzione del decreto

La magistratura, a seguito della restituzione dell'indagine da parte dei Servizi, può archiviare gli atti qualora gli elementi raccolti facciano ravvisare una sostanziale capacità della famiglia nel prendersi cura del proprio figlio o, in caso contrario, ad emettere un decreto che contiene una modulazione del mandato ai servizi: sostegno e controllo, affido all'Ente con una declinazione più o meno articolata dei compiti dei servizi, sino ad arrivare, nei casi più gravi, alla tutela all'Ente sulla base di una decadenza della responsabilità genitoriale.

La magistratura non ha un comportamento univoco, troviamo spesso decreti con mandati precisi, circostanziati ed a volte persino molto articolati sui compiti dei servizi. Questo tipo di mandato se risolve i molteplici dubbi che accompagnano l'esecuzione del decreto stesso, può a volte costruire una gabbia rigida circa gli interventi che i servizi possono mettere in atto. Soprattutto se la declinazione di ciò che il servizio può fare è "interpretata" dalla famiglia in modo strumentale, sino ad assumere un ruolo di controllo dell'operato dei servizi.

Da un lato è lecito che la persona eserciti un controllo su quanto i servizi mettono in atto, dall'altro esiste il rischio di una pressione impropria che non sempre risponde all'interesse del minore.

Al contrario, altri magistrati emettono decreti in cui il mandato assume contorni generici, tali da indurre forti conflittualità con la famiglia su ciò che il servizio può fare o non fare.

Molti dei problemi accennati possono essere risolti con chiarimenti con il magistrato e con una lettura del decreto con la famiglia e, se presenti, i rappresentanti legali, anche alla presenza di altri professionisti quando è previsto l'intervento di altri servizi. In ogni caso deve essere programmato un intervento con i minori, se l'età lo consente, per dire loro cosa sta succedendo e che tipo di progetto si sta facendo, soprattutto qualora l'intervento nei loro confronti preveda un temporaneo allontanamento dal nucleo.

E' un passaggio importante per chiarire gli aspetti impliciti al mandato del Tribunale: il ruolo dei servizi e quale il possibile percorso, i dubbi, la contrarietà e l'opposività che i genitori o il minore possono esprimere.

7.4 Quando la coazione non è utile e l'esecuzione dei provvedimenti impossibilitata

Facciamo riferimento in questo caso a quei provvedimenti civili (è ovviamente diverso il caso delle misure penali che riguardano minorenni), relativi sia a disposizioni di limitazione della responsabilità genitoriale e allontanamento dalla casa, sia alla regolazione del diritto di



visita nei casi di separazione dei genitori.

Non è infrequente il rischio di incontrare resistenze e opposizioni del minore stesso a qualsivoglia proposta del servizio.

A volte quando, già adolescente, è consapevole di poter affermare la propria volontà, per scelta consapevole o perché nega l'evidenza dei problemi per sfuggire a proposte di maggior contenimento e regolazione dei suoi comportamenti. Spesso il rifiuto è l'espressione di una grave sofferenza psicologica, a volte di una vera e propria patologia.

Altre volte la resistenza si manifesta anche quando è molto piccolo e attiva comportamenti oppositivi o di ritiro che vanificano i tentativi di aiuto offerti dagli adulti che lo assistono.

Molte possono essere le spiegazioni dell'origine di questi comportamenti, non ultimo i condizionamenti da parte di un genitore, ciò che preme qui mettere in evidenza sono i limiti consentiti per forme di intervento coatte e la valutazione della loro utilità.

La questione è molto discussa anche tra gli esperti di giurisprudenza e i magistrati, sia in relazione a chi spetti la sorveglianza sull'esecuzione dei provvedimenti, sia in relazione al merito in caso di difficoltà nell'esecuzione.

In questa sede proponiamo alcuni pareri che, riconoscendo competenza e autonomia alla valutazione dell'assistente sociale, ritengono non sia sempre e comunque praticabile l'esecuzione forzata dei provvedimenti, quando ne derivi al minore un danno maggiore di quello sofferto nella situazione particolare e si debba rinviare al giudice di merito la decisione ultima di prenderne atto.

«Anche nella fase dell'esecuzione dei provvedimenti, pertanto, il Giudice competente dovrà svolgere delle opportune indagini soprattutto in presenza di resistenze da parte del minore ad ottemperare le condizioni statuite dal giudice del merito.

Nella realtà, infatti, spesso il rifiuto del minore riflette una esasperata conflittualità tra i genitori che strumentalizzano i figli, ostacolando così l'attuazione del provvedimento.

Il Giudice competente per l'esecuzione dovrà, quindi, porsi la domanda se i provvedimenti inerenti la prole possano essere oggetto di esecuzione e, soprattutto, se gli stessi siano ancora validi a tutelare gli interessi del minore.

Nel 1979, la Suprema Corte (Cass. Civ. 15 gennaio 1979 n. 292) dovendosi esprimere in ordine alla problematica dell'esecuzione relativa ad un procedimento di affidamento contenuto in una sentenza, affermò che la questione doveva essere necessariamente risolta secondo le norme che regolano il processo esecutivo, escludendo, comunque, il ricorso alla procedura ex art. 605 c.p.c. (consegna o rilascio), data la non equiparabilità della consegna di un minore a quella di una res e l'inopportunità di demandare tale consegna all'ufficiale



giudiziario sulla base della sola condizione del reperimento.

La Suprema Corte ritenne, invece, l'applicabilità della procedura per obblighi di fare o di non fare (art. 612-613 c.p.c.) ritenuta preferibile in virtù della previsione di un previo vaglio, da parte di un giudice, dei comportamenti esecutivi e dei relativi tempi e modalità.

Il disposto dell'art. 612 c.p.c. è stato, pertanto, ritenuto il più idoneo, stante la possibilità, da parte del Giudice dell'Esecuzione, di determinare le modalità dell'esecuzione, all'attuazione dei provvedimenti relativi ai figli minori, in quanto il medesimo giudice dell'esecuzione potrà disporre i provvedimenti che riterrà più opportuni per l'utile realizzazione della stessa, nonché, eventualmente, nel caso in cui tali provvedimenti si rilevino inefficaci, potrebbe addirittura dichiarare ineseguibili i provvedimenti, provvedendo a segnalare al Tribunale per i minorenni tale situazione

L'orientamento della Suprema Corte non ha trovato concorde la giurisprudenza di merito ed in più occasioni è stata affermata la competenza del Giudice Tutelare con riferimento alle norme contenute negli artt. 337, 318 e 344 c.c..

La prassi, infatti, maggiormente diffusa sul territorio nazionale è nel senso di riconoscere ai Giudici Tutelari il compito dell'esecuzione dei provvedimenti relativi ai figli minori successivamente alla sentenza di separazione o di divorzio.» (Fattorossi, 2010)

In un approfondito testo Edoardo Lenti scrive:

«È stato più volte affermato che, nell'ambito della vigilanza sulle condizioni stabilite in tema di affidamento di minori, il giudice tutelare esercita una mediazione tra i coniugi separati o divorziati che scaricano sui figli minori la responsabilità del mancato rispetto delle condizioni stabilite nel provvedimento.

Negli uffici giudiziari, nei quali il giudice tutelare è in condizioni di lavorare con il supporto dei servizi locali del Comune e della U.S.L., si verifica una costante richiesta per la corretta attuazione del provvedimento anche quando il giudice del merito ne abbia specificato le modalità.

I giudici minorili sono ancora più espliciti nelle loro critiche⁷: con significativa uniformità di toni, osservano nei loro scritti come nella giurisdizione minorile non vi possa essere una distinzione tra merito ed esecuzione e denunciano "l'irriducibile contrasto tra una procedura rigida e formale, quale è quella proposta dalla Cassazione, e l'esigenza di mediazioni e accorgimenti che "possono persino tradursi in una non-esecuzione quando la coazione

7 Alla sentenza della Cassazione n.d.r.



necessaria diventi insopportabile e perciò idonea a produrre danno maggiore rispetto a quello sui dovrebbe ovviare⁸".

I giudici di merito, investiti del problema dell'esecuzione del provvedimento di affidamento, dinanzi alle resistenze del minore si trovano stretti tra il dovere di provvedere, senza ridiscutere il merito, e la consapevolezza della delicatezza della situazione e della probabile inopportunità di ricorrere all'uso della forza per piegare la volontà del minore adolescente.

"Ribellandosi alle indicazioni della Corte, secondo cui i provvedimenti di affidamento vanno portati "ad esecuzione imprescindibilmente", i giudici di merito hanno più volte rotto gli indugi e si sono trincerati dietro un'ordinanza che, dichiarando l'improcedibilità dell'esecuzione, integra di fatto una revoca del provvedimento di merito.

Per quanto riguarda i provvedimenti di affidamento/allontanamento del minore, le peculiarità dei diritti incisi e la complessità delle situazioni che simili provvedimenti sono destinati a regolare inducono a ritenere che la fase esecutiva non possa "mai porsi come semplice appendice realizzativa di quella cognitiva" e consigliano pertanto di optare per forme esecutive semplici e flessibili, in grado di adattarsi alle mutevoli esigenze delle relazioni familiari, in generale, e di quelle dei minori, in particolare facendo leva sulle indicazioni in tal senso ricavabili dagli art. 6, comma 10°, l. 1970/898 e dall'art. 709 ter c.p.c., l'esecuzione dei provvedimenti di affidamento dovrebbe dunque avvenire in via breve.

E ciò sia che si tratti di provvedimenti urgenti, resi nel corso del procedimento e destinati a regolare in via interinale la questione, sia che si tratti di provvedimenti definitivi, perché resi al termine del processo: la situazione sostanziale è pur sempre la stessa e le esigenze da soddisfare (tempestività e duttilità dell'intervento) sono analoghe.» (Lenti, 2012)

Ne consegue che il magistrato si avvarrà delle notizie fornite dai professionisti incaricati di eseguire il provvedimento, quasi sempre assistenti sociali, per assumere eventuali nuove iniziative o prendere atto dell'inopportunità di procedere. È evidente l'elevata responsabilità dell'operatore che, per poter esprimere e argomentare con fondatezza un orientamento, dovrà essere in grado di fare un'approfondita osservazione e valutazione del caso, conoscere tutti gli aspetti della situazione e aver stabilito un rapporto fiduciario con il minore.

8 Caruso, A.. L'attuazione dell'obbligo di consegna dei minori nella realtà del nostro Paese oggi, Franco Angeli 2000, pag 108



La qualità dell'intervento

Valutare gli elementi di rischio/disagio e le risorse delle persone.

Condividere la scelta di segnalare e gli elementi oggettivi da mettere in evidenza.

Prestare cura nella relazione scritta quale esito conclusivo del percorso di indagine.

Dare una restituzione chiara e puntuale, o anche interlocutoria alla Magistratura e all'utente.

Mettere in atto il dispositivo dei decreti in modo ragionato e attento alle diverse situazioni.



La materia relativa al rapporto fra magistratura ed assistente sociale comprende il tema particolarmente rilevante della responsabilità.

Nel documento, esito di un laboratorio promosso dall'Ordine professionale, la responsabilità è stata esaminata ed approfondita su un piano deontologico e metodologico, poiché va interpretata non solo sotto il profilo strettamente giuridico.

Il significato letterale dato al termine porta a considerare la «responsabilità come consapevolezza dei propri doveri, comportamenti, gesti e delle loro conseguenze». (Gabrielli, 2008)

Una lettura giuridica richiama il concetto di responsabilità come colpa, mentre dal punto di vista deontologico/metodologico la responsabilità è espressione della professionalità, della consapevolezza di compiere azioni che, come tali, nell'ambito della tutela, accompagnano tutte le attività che sono svolte in rapporto all'utente.

Parliamo di responsabilità e consapevolezza in quanto aspetti tra loro interdipendenti e che solo in questo modo possono dar seguito a progetti e soluzioni credibili/percorribili in cui possa essere superato l'atteggiamento di delega e/o passività e/o dipendenza che spesso contraddistingue la relazione fra l'utente ed il professionista.

A proposito di responsabilità il Codice Deontologico è molto attento nel suo articolato a declinarla all'interno dei diversi ambiti (nel lavoro con l'utente, con le organizzazioni, con gli altri servizi ivi compresa la magistratura, con i colleghi, con la società), nell'intento di costruire non tanto una gabbia "di principi" da usare in forma difensiva, quanto piuttosto una cornice entro cui costruire l'autonomia professionale, spesso citata ma a volte non concretamente praticata.

Nel documento del CNOAS la responsabilità e la deontologia sono considerate:

«una dimensione trasversale dell'agire professionale, e dove le aree di responsabilità individuate che gravano sul professionista, rappresentano una garanzia "dovuta" al cittadino utente in rapporto al mandato professionale e pubblicistico (istituzionale).

La deontologia va intesa come un passaggio "dai principi alla responsabilità" professionale, esercitata e sostenuta dal sapere complessivo acquisito nel percorso formativo e da rinnovare costantemente. »(CNOAS, 2010)

Questo principio è ancor più importante quando è collegato al lavoro con la magistratura in cui si avverte una maggiore responsabilità, proprio per quegli aspetti di tutela e di controllo che connotano maggiormente il ruolo professionale, gravato altresì anche da altri fattori di complessità.

«Da questo punto di vista, possono essere messi in campo alcuni accorgimenti metodologici per aiutare a diminuire il livello di complessità (Bertotti T., Casartelli A); in questo caso



l'assistente sociale deve avere:

- grande consapevolezza e chiarezza rispetto al proprio compito
- capacità di mantenere equilibrio, imparzialità ed indipendenza di giudizio
- capacità di ascolto: sospendere il giudizio, concentrandosi sull'ascolto e la conoscenza del punto di vistadell'altro per poterlo adequatamente comprendere
- grande consapevolezza emotiva per non cadere nelle "trappole" emotive, negli stereotipi
- capacità di collaborare/attivare collaborazioni (non lavorare da solo/confronto/ consulenza...)
- puntare il più possibile alla "trasparenza" delle informazioni (quelle già in possesso dell'operatore), dei criteri e delle modalità che saranno utilizzate per l'indagine
- una buona competenza, basata su conoscenze scientifiche (Sapere), capacità comportamentali, atteggiamenti, attitudine riflessiva (Saper fare) - capacità relazionali sia cognitive che emotivo-affettive (Saper essere) - tutto ancorato a valori e riferimenti etici
- il lavoro sociale si basa sempre su una ricerca e una preparazione, anche dal punto di vista delle condizioni organizzative e dei modelli operativi anche al fine di poter sostenere le responsabilità legate alla capacità di gestire il sociale quotidiano della professione. » (Carbone M., Codazzi, Dellera, Gallina, & Gualtieri, 2013).

8.1 Autonomia professionale e limite

Molto è stato detto riguardo all'autonomia professionale dell'Assistente Sociale: gli articoli del Codice deontologico spesso fanno riferimento alla sua importanza ed alla necessità di affermarla con forza laddove è messa in discussione.

Si riportano due articoli da cui emergono con chiarezza alcuni concetti:

«art.10 L'esercizio della professione si basa su fondamenti etici e scientifici, sull'autonomia tecnico-professionale, sull'indipendenza di giudizio e sulla scienza e coscienza dell'assistente sociale. L'assistente sociale ha il dovere di difendere la propria autonomia da pressioni e condizionamenti, qualora la situazione la mettesse a rischio» ed ancora «L'assistente sociale nei confronti dell'organizzazione di lavoro art. 44 L'assistente sociale deve chiedere il rispetto del suo profilo e della sua autonomia professionale, la tutela anche giuridica nell'esercizio delle sue funzioni e la garanzia del rispetto del segreto professionale e del segreto di ufficio».



La consapevolezza del significato di autonomia tecnico professionale non basta da sola a risolvere gli innumerevoli dubbi ed incertezze che nell'esercizio della professione possono sorgere.

Un primo punto di riflessione scaturisce dalla constatazione che la professione è svolta spesso alle dipendenze di un ente pubblico, pertanto l'autonomia tecnico professionale

«....è connessa e condizionata da due mandati che possiamo richiamare come guida dell'azione professionale: il mandato istituzionale, inteso come obiettivi, funzioni e modalità di intervento individuati e indicati da leggi, di livello nazionale e regionale, e da atti regolamentari dell'Ente/servizio, nei confronti dell'utenza di uno specifico settore, e il mandato professionale inteso come mandato che deriva dal tessuto etico-deontologico e metodologico della professione»(Pieroni, 2013)

Tale autonomia è presente anche quando il professionista opera nell'ambito di un mandato che deriva dall'autorità giudiziaria. In questi casi l'assistente sociale mette a disposizione la propria professionalità da cui deriva la responsabilità tecnica di tutti gli interventi messi in atto, con il limite (come ben sottolineato da G. Pieroni nell'articolo citato) del potere decisionale che è in capo agli Enti e alla magistratura:

«il potere decisionale in merito a organizzazione, allocazione risorse finanziarie e strumentali, gestione risorse umane...

Pertanto possiamo e dobbiamo parlare di autonomia professionale con appunto questa distinzione e chiarezza fra responsabilità tecnica (propria dell'Assistente Sociale) e responsabilità decisionale che è, invece, propria del suo Ente di appartenenza o di altri soggetti (magistratura, utenti)....

In questo senso è chiaro da un lato che l'avere autonomia non significa lavorare in modo isolato e/o autoreferenziale, dall'altro che l'autonomia ha dei limiti determinati dal contesto lavorativo e dalla presenza di un mandato da parte di altri soggetti, anche laddove il mandato è dell'utente stesso come nel caso della richiesta spontanea. La consapevolezza di questi aspetti è importante nel supportare il lavoro, soprattutto nelle molteplici situazioni in cui l'assistente sociale opera in territori che la vedono unica interprete.

In termini più strettamente professionali, ma forse più sostanziali, l'autonomia si difende con una competenza professionale solida e matura che potrà consentire al professionista di mantenere e, se necessario rivendicare il proprio spazio di autonomia e di intervento. Competenza, tuttavia, che dovrà essere anche "flessibile", quindi costantemente aggiornata (formazione continua).» (Pieroni, 2013)



8.2 Responsabilità e deontologia

Il tema dell'autonomia professionale è strettamente connesso alla responsabilità, concetto chiave cui si ricorre quando ci si riferisce ad un professionista, poiché la competenza, la capacità nell'intraprendere un percorso piuttosto che un altro (a maggior ragione nell'ambito del lavoro con la Magistratura), l'assumersi le conseguenze, in una parola la consapevolezza dei meccanismi che a questo sottostanno, danno senso al termine essere professionista.

Responsabilità e deontologia.....insieme di regole di autodisciplina e di comportamento autodeterminate da un gruppo professionale alla luce dei valori della professione stessa (J. Bentham, 1834).

Il Codice Deontologico dell'assistente sociale è molto attento nel declinare questo concetto all'interno delle diverse aree (utente, società, altri colleghi e professionisti, organizzazione, professione).

«Il tratto caratteristico del Codice è la presenza della parola responsabilità che intitola e percorre più aree dello stesso documento,proprio alla luce di questo sguardo si sono intrapresi l'approfondimento e il confronto sul tema della responsabilità dell'Assistente Sociale affinché il Codice Deontologico non rimanesse solo un ipotetico ricettario di principi o un possibile mansionario: l'obiettivo era quello di avvicinare i professionisti alla presa di consapevolezza dei risvolti deontologici che incrociano la loro stessa professione Il Codice Deontologico in questo senso traccia delle linee chiare da un punto di vista dei principi ma, in pratica, risulta complessa e impegnativa la traduzione di tale principio (la responsabilità!) nella realtà operativa.

Anche da questo punto di vista, nella lettura del Codice è emersa tutta la consapevolezza di un agire professionale orientato ad assumersi scelte deontologicamente fondate ma che, nel concreto delle realtà di lavoro (territoriali e organizzative), trova importanti elementi che possono "fortemente orientare" (o vincolare?) alcune scelte di pensiero professionale.»

Nel cercare di definire il concetto di responsabilità appare come elemento deontologicamente fondante ripensare ad un agire professionale in cui le scelte tecniche possibili devono tenere conto «... di "vincoli" esterni appartenenti alla sfera personale dell'utente/cliente, alla realtà organizzativa di appartenenza, alle collaborazioni esistenti con altri professionisti, alle caratteristiche insite nella società/territorio di riferimento, il tutto all'interno della cornice definita dalla presenza dell'Autorità Giudiziaria».

Tale operazione presuppone l'acquisizione di una sempre maggior consapevolezza sulla



necessità di confrontarsi e di approfondire il « "passaggio dai principi alla responsabilità professionale" (Cnoas 2010) poiché la traduzione del dettato in prassi operative, o meglio in scelte che impattano sulla quotidianità e sul futuro di una situazione, devono poter trovare un riferimento in una riflessione costante sulla pratica.»(Carbone & Codazzi, 2016).

Va dato un significato relativo al rigore professionale, ossia alla consapevolezza delle conseguenze che le azioni compiute hanno, dell'essere un professionista in grado di prendere decisioni, nell'interesse delle persone coinvolte, capace di rispettare i limiti e le fragilità altrui oltre che proprie, di ascoltare e non solo di sentire, di mettere in campo una competenza attenta a cogliere i segnali di un possibile cambiamento, piuttosto che segnali di difficoltà nel riuscire a produrre un cambiamento.

Pertanto, si può definire la responsabilità come ha fatto in un suo scritto la collega D. Canevini in cui, partendo dal duplice significato di responsabilità –"rendersi conto" ma anche "rendere conto"- attribuisce al termine un significato ampio e di prospettiva, responsabilità: parola generativa e nutritiva.

Qualità della professione

Operare con responsabilità e consapevolezza per dare garanzia al cittadino utente

Riconoscere ed esercitare l'autonomia tecnica professionale



La collaborazione con altre figure professionali

L'assistente sociale può assumere, soprattutto nei momenti di raccordo con altri servizi/ professionisti, uno specifico ruolo di regia. Entrano in gioco altre questioni quali:

«La corresponsabilità con gli altri professionisti e volontari, la necessità di individuare e condividere con questi una strategia in relazione all'intervento, la definizione dei compiti di ognuno, l'opportunità di individuare nel bambino il soggetto che accomuna l'intervento di tutti, il riconoscimento reciproco delle competenze in alternativa alla logica dei livelli di potere attribuiti alle diverse professioni. La fatica che spesso l'assistente sociale, nella collaborazione con le altre figure professionali, manifesta nel definirsi e nel tracciare il proprio intervento e le proprie competenze, allo stesso tempo testimonia la difficoltà della categoria e determina difficoltà da parte degli altri professionisti nel riconoscere conoscenze e valore scientifico alla professione ».

Soprattutto nelle situazioni più complesse, l'elenco dei soggetti chiamati ad intervenire e/o coinvolti è così ampio da rendere complesso il ruolo di chi per la funzione che ricopre, (spesso in qualità di rappresentante dell'Ente affidatario, ruolo questo connaturato nel lavoro dell'assistente sociale), deve assumersi il compito di tenere insieme, annodare i fili, riportare all'individuazione di un percorso complessivo, permettendo un dialogo fluido fra le diverse professionalità presenti, in modo che le stesse possano essere esplicate in modo sintonico e non conflittuale.

A questo proposito:

« E' importante definire e circoscrivere il campo di azione. In relazione alla rete di professionisti è innanzitutto necessaria una condivisione generale del progetto sulla famiglia con una chiara definizione dei ruoli in relazione alle diverse competenze professionali, stante la frammentazione e i limiti del sistema d'offerta.

E' importante quanto meno riuscire a comporre le diverse competenze professionali, fornendo maggiori informazioni per valutare e progettare un intervento di aiuto. Ciò permette, inoltre, di individuare indicatori comuni che consentano di dare una lettura il più possibile coerente e condivisa della situazione e di definire il problema per trovare strategie comuni.

Una delle maggiori difficoltà è riuscire a comporre i diversi interessi. La persona è fatta di una storia, di un'unica e irripetibile soggettività, la divisione in "pezzi di competenza" rischia di spersonalizzare il problema e ridurlo a tanti piccoli frammenti a cui ciascun servizio deve dare una riposta efficiente, sottovalutando la globalità dell'intervento. In questo modo gli interventi diventano fini a se stessi, derivano dall'organizzazione e rispondono alla natura del mandato istituzionale, più che al bisogno delle persone.

Laddove vi sia una difficoltà di comunicazione all'interno della rete, è importante non far ricadere i problemi sull'utenza. Non si può richiedere all'utente ciò che la rete non è in grado



di fare (a volte si chiede agli utenti di imparare a comunicare quando anche all'interno della rete manca la comunicazione).....»

Ed ancora:

« Il fare professionale è un fare scientifico. E' un processo nel quale i fatti vengono ordinati in modo significativo: si individua il rapporto tra i dati raccolti, con metodologia e strumenti, si coniugano le relazioni con la riflessione sugli elementi individuati, si indicando le logiche recepite, si concettualizzano le conoscenze acquisite.

Riuscire a fare propri questi principi, sentirli come colonna portante del proprio agire professionale ci consente di porci nei confronti degli altri professionisti su uno stesso piano di dignità professionale utile a una vera integrazione dei saperi che possa garantire risposte globali (e non sommatorie di segmenti, di bisogni, di parti), rispettose della persona ed efficaci (che facciano star bene).

La rilevanza del lavoro dell'assistente sociale è determinata da due fattori: spesso è l'unico operatore a conservare la memoria complessiva della storia familiare, inoltre l'intervento agisce, modificandola, sulla dimensione concreta e quotidiana di vita delle persone modificandola.

L'integrazione, la sinergia, il coordinamento, la condivisione delle responsabilità, se assunte in questa logica diventano una scelta etica, tecnica, economica».

La consapevolezza di questi aspetti ci aiuta a rappresentare gli snodi metodologici necessari per arrivare a capire, dare senso, comunicare un lavoro:

« Svolto spesso in solitudine e nell'incertezza dell'oscurità di senso di guanto accade.

Ci suggerisce che solo guardando ai problemi e al nostro lavoro da una certa distanza possiamo coglierne il senso e scoprire nuove strade. La stessa L.N. 328/200024, tratta il passaggio da "un'accezione tradizionale di assistenza, come luogo di realizzazione di interventi meramente riparativi del disagio, ad una di protezione sociale attiva, luogo di rimozione delle cause di disagio".

Parlando quindi di collaborazione tra diverse figure professionali dobbiamo tornare a mettere in primo piano non solo il trattamento del singolo caso ma anche l'importanza del lavoro preventivo, di mediazione e promozione che l'assistente sociale, insieme a altri professionisti, può promuovere nel territorio e con gruppi di popolazione.

Ricollocare la competenza professionale in una rete d'interventi sulla salute, l'educazione, l'intercultura, in luoghi e momenti non consueti, consente un'apertura di credito nei confronti di un operatore che, diversamente, rischia di essere sempre più ai margini della società, esattamente come gli utenti per definizione "esclusi"» (Carbone M., Codazzi, Dellera, Gallina, & Gualtieri, 2013)



9.1 La collaborazione con i legali

La collaborazione con gli altri professionisti deve tenere in considerazione la figura professionale dell'avvocato. Professionista cruciale, presente a vario titolo nei procedimenti di tutela, spesso nel ruolo di rappresentante degli interessi degli adulti/genitori che non può ignorare che al centro delle vicende su cui è chiamato a intervenire c'è un bambino, un adolescente, la cui protezione/tutela può essere in contrasto con i diritti dei genitori. D'altro canto gli avvocati stessi hanno sentito nel corso degli anni la necessità di una formazione e preparazione specifica per meglio strutturare l'intervento nei casi di tutela.

Laddove da parte dell'avvocato ci siano queste cautele e attenzioni, e da parte dell'Assistente Sociale non ci siano pregiudizi e chiusure, ne può scaturire un intervento che va nella direzione della mediazione, comprensione, ricomposizione e se necessario in una maggiore preparazione ed accompagnamento anche in situazioni estreme, quale ad esempio l'allontanamento anche temporaneo dalla famiglia, realizzando l'obiettivo di rimettere al centro il benessere del bambino/adolescente e l'assunzione di ruoli adulti, dove la fragilità può essere accolta e sostenuta.

L'avvocato assume in molti procedimenti il ruolo di curatore speciale o di rappresentante legale degli interessi del minore così come stabilito dalla legge 149 del 2001 all'art. 8 comma 4 che recita.

«Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10»

Per meglio chiarire questo aspetto si ritiene opportuno riportare uno stralcio di un articolo che, anche se datato, dà alcuni riferimenti necessari per capire le questioni:

« Le disposizioni processuali della legge n. 149/2001, entrate in vigore il 1° luglio 2007, hanno messo in evidenza la particolare incisività della funzione del curatore speciale del minore nell'ambito dei procedimenti civili che lo riguardano (procedure de potestate e di adottabilità); da ciò la necessità di alcune osservazioni sulla (1) figura del curatore speciale del minore; (2) sui compiti che egli è chiamato a svolgere; (3) sul ruolo che deve assumere all'interno del processo.

Il curatore speciale.



vigore le disposizioni processuali della legge n. 149/2001, la quale ha istituito la difesa tecnica del minore e di tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti de potestate ed in quelli per la dichiarazione di adottabilità. La nuova disciplina legislativa è espressione dei principi contenuti nelle convenzioni internazionali – segnatamente quella di New York (1989) e quella di Strasburgo (1996) – le quali sanciscono che il minore deve considerarsi un soggetto di diritto autonomo, portatore di istanze personali a cui deve essere data voce, ed al contempo del principio del giusto processo, sancito dall'art. 111 Cost., alla luce del quale è necessario che si instauri il contraddittorio anche nei procedimenti camerali. In verità, eccetto che nell'art. 15, con cui è stato sostituito l'art. 16 della l. n. 184/83, la nuova disciplina non fa menzione del curatore speciale; tuttavia, prevedendo la necessità che il minore sia assistito da un difensore, implicitamente ha imposto la nomina di un curatore speciale ogni qualvolta sussista un conflitto di interessi tra minore ed il soggetto tenuto alla sua rappresentanza, alla luce dell'art. 78, cpv., cod. proc. civ. Infatti, poiché il minore non ha la capacità di agire, non può conferire personalmente mandato ad un difensore, ma ha bisogno di un soggetto che svolga questa attività per lui, soggetto che deve essere diverso dai genitori quando vi sia, come si è detto, una situazione di conflitto con essi. In passato, relativamente ai procedimenti in materia di potestà, anche la Corte costituzionale, nella nota pronuncia n. 1/20021, si era espressa nel senso della necessità della nomina del curatore speciale per consentire al minore di prendere parte attiva ai procedimenti che lo riquardano.

Nomina. Il curatore speciale viene nominato d'ufficio dal tribunale – come si legge nei decreti in epigrafe – oppure su richiesta del pubblico ministero, qualora, come si è detto, sia ravvisabile un conflitto d'interessi tra il minore ed i genitori o chi, in luogo di questi ultimi, eserciti la potestà. Qualora il curatore sia, al tempo stesso, un avvocato, potrà costituirsi personalmente in giudizio, così come è previsto dalla Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata in Italia con la legge n. 77/2003. La riunione delle due funzioni (curatore ed avvocato) in un unico soggetto sembra preferibile anche ai fini dei contatti che devono intercorrere con i minori dovrebbe essere nominato tra i soggetti maggiormente competenti in materia minorile, dotati di una specifica specializzazione in materia.

Compiti. Aspetto avvincente, ma anche estremamente delicato, è quello relativo all'attività che in concreto il curatore è chiamato a svolgere. Essa si desume in maniera particolare dalla citata Convenzione di Strasburgo, la quale, all'art. 9, prevede che il rappresentante del minore (il curatore) debba informare il fanciullo in maniera pertinente riguardo alla procedura, fornirgli spiegazioni in merito agli effetti delle opinioni espresse dal minore e sulle possibili conseguenze delle azioni promosse dal rappresentante del minore stesso, purché quest'ultimo abbia capacità di discernimento e non sia pregiudicato da tali informazioni. È importante sottolineare che il curatore non si deve limitare a rappresentare la volontà del minore ed a sostituirsi a lui nel processo, ma ha l'obbligo giuridico di esprimere anche la propria volontà, la quale deve essere guidata esclusivamente dal fine di perseguire l'interesse superiore del minore in nome del quale agisce» (Arciuli, 2008).



L'applicazione dell'articolo 8 comma 4 della legge 149 ha richiesto tempo prima di trovare piena applicazione, probabilmente ancora oggi persistono alcune aree grigie, alcuni dubbi sul ruolo del curatore speciale e quanto rischia a volte di sovrapporsi alla presenza di altri soggetti, ad esempio il tutore.

A volte la presenza del legale è percepita dagli operatori non in funzione di una migliore tutela dell'interesse del minore, ma come un'interferenza nella relazione privilegiata dell'assistente sociale con il minore.

Pur in presenza di difficoltà, innegabili, determinate dal diverso ruolo, da una diversa formazione, da un linguaggio a volte molto distante nei significati, l'assistente sociale deve considerare il legale del minore come soggetto privilegiato, che nello svolgimento del suo intervento ha diritto, se necessario e possibile, di vedere e di rapportarsi con il bambino.

Nei procedimenti che riguardano i minori, possono essere presenti anche altri professionisti con compiti e ruoli ben precisi, su incarico della magistratura. A volte questo può determinare una "scena" molto affollata di protagonisti, con il rischio di creare sovrapposizioni ed in ultima analisi confusione, se il loro intervento non interagisce in modo coerente con i servizi che si occupano della situazione.

Ci si riferisce alla nomina, ad esempio, del Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.) in quelle situazioni complesse e molto fragili (come nel caso di situazioni di problematicità psicologica se non psichiatrica) in cui la Magistratura ha l'esigenza di acquisire elementi di conoscenza specifici per poter arrivare a emettere provvedimenti congruenti e di conseguenza più gestibili. Oltre al C.T.U. può essere presente anche il Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.), indicato dai genitori piuttosto che altri componenti la famiglia, con un incarico specifico nei confronti del minore.

In questi casi è opportuno che i servizi collaborino con i consulenti e concordino con il C.T.U. come procedere nella specifica situazione.

Qualità della collaborazione

Mantenere un ruolo di regia nella rete che interviene con la famiglia.

Chiarire fra i servizi e i professionisti e nei confronti degli utenti chi fa che cosa.

Collaborare con gli avvocati e i consulenti di ufficio e di parte.

Esplicitare il diverso parere sulla situazione e non agire in modo conflittuale.



RIFLESSIONI SUL RUOLO DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI SERVIZI DI TUTELA MINORI

A cura di Maria Carbone e Margherita Gallina

APPENDICE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In questa sezione sono segnalate soltanto le leggi cui fanno riferimento gli operatori sociali nella loro attività, fermo restando che altre norme che sanciscono i diritti dei minori sono altrettanto signifi cative: ad esempio il diritto allo studio, le norme sull'inserimento al lavoro, quelle sul ricovero ospedaliero eccetera.

LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE

Convenzione ONU dei diritti del fanciullo, New York, 1989, ratifi cata dallo Stato Italiano con L. 176/91, che all'art. 3 precisa che "In tutte le decisioni riguardanti i bambini di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale e dei tribunali, delle autorita' amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve avere una considerazione preminente"

Risoluzione A3-0172/92 conosciuta come "Carta europea dei diritti del fanciullo" 08/07/1992 che presenta in modo compiuto la condizione del bambino come essere vulnerabile che necessita di protezione e condizioni particolari per crescere tranquillo e diventare un adulto equilibrato. Determina che "sul territorio della Comunità nessun fanciullo potrà essere oggetto di discriminazioni per motivi di nazionalità, filiazione, orientamento sessuale, origine etnica, colore, sesso, lingua, origine sociale, religione, credenze, stato di salute o altre circostanze, né per nessuno di questi motivi imputabili ai suoi genitori" Inoltre indica che "ogni decisione familiare, amministrativa o giudiziaria che si riferisca al fanciullo dovrà essere ispirata in modo prioritario alla difesa e alla salvaguardia dei suoi interessi; a questo fi ne, e sempre ché ciò non implichi alcun rischio o pregiudizio per il fanciullo, questi deve essere ascoltato fi n da quando la sua maturità e la sua età lo consentano; allo scopo di favorire la decisione da parte delle persone competenti, il fanciullo deve essere ascoltato specialmente in tutti quei procedimenti e decisioni che implichino la modifica dell'esercizio della patria potestà, la determinazione della tutela e dell'affidamento, la designazione del suo tutore legale, il suo affidamento in adozione o l'eventuale collocamento in un'istituzione familiare, educativa o di reinserimento sociale; a questo proposito il rappresentante dello Stato o il suo equivalente dovrà essere parte in causa in tutte le procedure con il compito principale di tutelare i diritti e gli interessi del fanciullo".

Convenzione dell'Aja "Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale" 29/05/1993. Prevede che 'le adozioni internazionali vengano poste in essere unicamente in funzione dell'interesse del minore, nel rispetto dei suoi diritti come riconosciuto dal diritto internazionale; che 'si realizzi tra gli stati contraenti, un sistema di cooperazione onde prevenire la vendita e la tratta dei minori'; che 'si assicuri il riconoscimento, negli stati contraenti, delle adozioni realizzate in conformità ad essa'.

Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, siglata a Strasburgo il 25



gennaio 1996 – ratificata con legge dello Stato Italiano con L. 77/03 – che all'art. 1 co. 2 definisce quale "oggetto della presente convenzione è promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria". I successivi articoli 3, 4 e 5 specificano la natura di tali diritti e la loro azionabilità nei procedimenti che riguardano i minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria.

LEGISLAZIONE NAZIONALE

COSTITUZIONE

ART. 29 TUTELA DELLA FAMIGLIA

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

ART. 30 DOVERI E DIRITTI DEI GENITORI

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

ART. 31 AGEVOLAZIONI A FAVORE FAMIGLIA

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Modifica Titolo V della Costituzione art. 111 detto "del Giusto Processo", che così' recita "La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata"....."Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati"

CODICE CIVILE

ART. 147 DOVERI VERSO I FIGLI



(Articolo così modificato con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014) Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis [107, 155, 279, 330, 333; 30 Cost.; 570-572 c.p.].

ART. 148 CONCORSO NEGLI ONERI

(Articolo così modificato con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014) I coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis.

ART. 236 Atto di nascita e possesso di stato

(sostituisce l'art. 235 – disconoscimento di paternità – abrogato dall'art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014) La filiazione [legittima] (3) si prova con l'atto di nascita [452] iscritto nei registri dello stato civile [238, 451]. Basta, in mancanza di questo titolo (2), il possesso continuo dello stato [131] di figlio [legittimo] (3).

3) Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ha eliminato ogni riferimento alla filiazione legittima.

Articolo 243 bisCodice Civile Disconoscimento di paternità (Articolo aggiunto con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014)

L'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo. Chi esercita l'azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

ART. 250 RICONOSCIMENTO*

(articolo modificato dalla legge 219 del 10/12/2012)

l figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento [30 Cost.]. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente [235]. Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore



che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315 bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262 (1). Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio (2).

Note

(1) Comma così modificato con la riforma del 2012. Il precedente testo del co. IV recitava: "Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante". Si rileva comunque (non essendo mutato sul punto il requisito) come l'assenso ed il consenso siano atti ai quali non si possono apporre condizioni o termini, che in caso contrario si considerano come non apposti. (2) Nel co. V si delinea una capacità speciale (di cui all'art. 2 del c.c.) che consente al genitore sedicenne di riconoscere il figlio; con tale atto personale egli acquisterà i diritti sostanziali e processuali previsti dalla legge per il genitore fin dalla nascita del figlio (come ha sottolineato più volte la Cassazione, si veda la sent. n. 4849/1982). Anche l'ultimo periodo del presente comma è stato sostituito con la L. 219/2012.

ART. 251 AUTORIZZAZIONE AL RICONOSCIMENTO

(articolo modificato dalla legge 219 del 10/12/2012)

- (1) Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità [78] in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio (2). Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice (2).
- (1) Con la riforma si è estesa la possibilità di riconoscimento anche dei figli cosiddetti (con formula dispregiativa) "incestuosi", prima dichiarati irriconoscibili e quindi portati ad espiare colpe altrui (dei genitori che avessero violato il divieto di incesto, consci -quindi in mala fededel vincolo di parentela). (2) Le parole: "tribunale per i minorenni" sono state sostituite dalle seguenti: "giudice" con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

ART. 253 INAMMISSIBILITA' DEL RICONOSCIMENTO

(articolo modificato dalla d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014)



In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio [legittimo o legittimato] in cui la persona si trova [231 ss.].

ART. 269 DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ

(articolo modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014) La paternità e la maternità [possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso [250, 253].

La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo [30 Cost.]. La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità.

ART. 279 RESPONSABILITÀ PER IL MANTENIMENTO E L'EDUCAZIONE

(articolo modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014)

In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità [269], il figlio [naturale] può agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio [naturale] nato fuori dal matrimonio se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti [433], a condizione che il diritto al mantenimento di cui all'articolo 315-bis, sia venuto meno. L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 251. L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale [78 c.p.c.] nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la responsabilità genitoriale [316, 317 bis, disp. att. 34].

ART. 315 STATO GIURIDICO DELLA FILIAZIONE

(articolo modificato dalla legge 219 del 10/12/2012)

Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.

ART. 315 BIS DIRITTI E DOVERI DEL FIGLIO

(articolo introdotto dalla legge 219 del 10/12/2012)

Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.



ART. 316 RESPONSABILITA' GENITORIALE

(1) Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei [145]. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più

idoneo a curare l'interesse del figlio. Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

(1) articolo modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014

316 BIS - IMPEDIMENTO DI UNO DEI DUE GENITORI

- (1) I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.
- (1) Articolo aggiunto con d.lqs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

ART. 317 IMPEDIMENTO DI UNO DEI GENITORI

Nel caso di lontananza, di incapacità [414] o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, di cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo



esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.

ART. 317 BIS RAPPORTO CON GLI ASCENDENTI

(Articolo così sostituito con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014)

Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.

ART. 318 ABBANDONO DELLA CASA DEL GENITORE

Il figlio non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la potestà né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.

ART. 330 DECADENZA DALLA RESPONSABILITA' GENITORIALE SUI FIGLI

(L'articolo è stato così sostituito dall'art. 152 della L. 19 maggio 1975 n. 151. Il co. II è stato così modificato dall'art. 371 della L. 28 marzo 2001 n. 149.)

Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti [147; 30 Cost.; 570 c.p.] o abusa dei relativi poteri [320, 323, 324; 571 ss. c.p.] con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare [333] ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo hanno funzione di impedire che i figli subiscano pregiudizi, ma non hanno valenza liberatoria degli obblighi dai quali il soggetto è gravato in quanto genitore. Si vedano gli artt. 4, 9, 10, 16, 23, 25, 50, 51, 52 della L. 4 maggio 1983 n. 184 (inizialmente denominata "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", dal 2001 "Diritto del minore ad una famiglia").

ART. 333 CONDOTTA DEL GENITORE PREGIUDIZIEVOLE AI FIGLI

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. (1) Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

(1) Comma così modificato dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149.

ART. 336 PROCEDIMENTO (1) I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso [125 c.p.c.] dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero [69 c.p.c.]



e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. Il tribunale (2) provvede in camera di consiglio [737 c.p.c.], assunte informazioni e sentito il pubblico ministero [c.p.c. 738]; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio (3). Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore.

- (1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 157 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
- (2) La competenza per materia, anche a seguito della novella operata con L. 54/2006 che ha inciso sull'art. 317 bis del c.c., spetta al Tribunale per i minorenni (come precisato anche da Cass. sez. I, ord. 8362/2007). La competenza per territorio spetta al tribunale per minorenni del luogo di residenza del minore, al momento della proposizione della domanda. Il procedimento non ha natura contenziosa e rientra nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione. (3) I provvedimenti ablativi o restitutivi della potestà genitoriale, emanati al fine di tutelare gli interessi dei minori e decisi in camera di consiglio, sono reclamabili, modificabili e revocabili ma inidonei ad acquistare autorità di giudicato.

ART. 337 VIGILANZA DEL GIUDICE TUTELARE

Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni.

Titolo IX - Della potestà dei genitori (Artt. 315-342) Capo II - Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio.

Articolo 337 ter Provvedimenti riguardo ai figli

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori,



l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Articolo 337 octies Poteri del giudice e ascolto del minore

Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337 ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

ART. 343 APERTURA DELLA TUTELA

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei genitori, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli



affari e interessi del minore. Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.

ART. 403 INTERVENTO DELLA PUBBLICA AUTORITA' A FAVORE DEI MINORI

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere, all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

DPR 448/88 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di minorenni"

Legge 285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" La legge dispone l'organizzazione di servizi rivolti ai bambini ed agli adolescenti qualificandoli già nel titolo quali soggetti di diritti nel senso più ampio del termine: in relazione quindi alla crescita, al benessere e allo sviluppo armonico della personalità negli ambiti naturali di vita.

Legge 149 del 28.03.2001- Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 « Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» Al Tit.1, art. 1 sancisce il diritto del minore a "crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia" modifica della legge n. 184 del 4 maggio 1983. Ma soprattutto al Capo II - (Della dichiarazione di adottabilità) - art. 8 comma 4 afferma "..Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fi n dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10...". Prevede inoltre all'art. 9 l'obbligo di segnalazione per il pubblico ufficiale o l'esercente di pubblico servizio

Legge 173/15 – Modifiche alla legge 4 maggion1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.

All'art. 5 bis. Stabilisce la possibilità degli affidatari, che posseggono i requisiti, di adottare il minore che ha stabilito rapporti significativi con loro.

Legge 54 del 8/02/2006 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli". In caso di separazione dei genitori, i figli saranno affidati come regola ad entrambi i genitori e, soltanto come eccezione, ad uno di essi quando in tal senso spinga l'interesse del minore e l'affidamento condiviso determini una situazione di pregiudizio per il minore stesso. In tal senso viene capovolto il sistema attuale in materia di affidamento in base al quale i figli sono affidati o all'uno o all'altro dei genitori secondo il prudente apprezzamento del presidente del tribunale o del giudice o secondo le intese raggiunte dai coniugi. Le nuove norme attuano il principio della bigenitorialità; principio affermatosi da tempo negli ordinamenti europei e presente altresì nella Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York il 20 novembre 1989, e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991.



Art. 155 PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI

(come modificato dal Dlgs. 28 dicembre 2013, n. 154 recante: 'Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219) In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX (artt 315 - 342)

La legge 8 febbraio 2006 n. 54, recante "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", ha ridisciplinato ex novo l'art. 155 del c.c., ed aveva introdotto nel codice gli artt. da art. 155 bis del c.c. a art. 155 sexies del c.c., fissando obiettivi e criteri ai quali il giudice doveva attenersi nell'adozione dei provvedimenti relativi ai figli. Gli articoli dal 155bis a 155sexies sono stati abrogati dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154,

Art. 38 disp. att. c.c.

Come modificato dalla L. 219/2012 e dal D.Lgs. 154/2013, sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti:

- ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale (ex artt. 330, 332, 333, 334, 335 c.c.);
- di autorizzazione all'esercizio dell'impresa da parte del minore sottoposto a tu-tela ex art. 371, ult. co., c.c.;
- di autorizzazione del minore che abbia compiuto 16 anni a contrarre matrimonio ex artt. 84 e 90 c.c.; di autorizzazione al riconoscimento dei gli nati fuori del matrimonio (art. 251 c.c.); che tutelano il diritto dei nonni di mantenere rapporti signicativi con i nipoti (art. 317 bis c.c.)

Sono attribuiti al tribunale ordinario:

- i procedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale ex artt. 330 ss. c.c. se le parti del giudizio sono gli stessi coniugi tra i quali è già pendente un procedimento di separazione personale o di divorzio o un pro- cedimento promosso ai sensi dell'art. 316 c.c., mentre la competenza è del tribunale per i minorenni quando le parti non sono le stesse (ad es., quando l'azione de potestate venga proposta, nei confronti di uno dei genitori, da un parente). Si è in presenza di un'ipotesi di competenza la cui giustificazione risiede nel fatto che, essendo già pendente un giudizio di separazione o divorzio in cui si controverte sulle questioni relative ai minori, è opportuno evitare la sovrapposizione di distinti organi giudiziari, perseguendo al contempo un obiettivo di economia processuale. La concentrazione processuale delle domande in capo al tribunale ordinario trova, quindi, la sua ratio nella circostanza che tale autorità giudiziaria è già investita, nell'ambito di un giudizio di separazione o di divorzio, della decisione circa l'affidamento dei minori;
- tutti gli altri provvedimenti relativi ai minori (se non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria).



NORMATIVA SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Legge 328 del 8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" L'art. 2 definisce il "diritto alle prestazioni" mentre l'art.16 riguarda la "valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari", pur non facendo esplicito riferimento ai minori, definisce comunque le priorità di intervento delle politiche sociali a sostegno dei nuclei familiari. Sullo sfondo di tali normative si muove la legislazione statale sul piano dell'organizzazione dei servizi in ambito sociale, e per quanto riguarda la Regione Lombardia l'emanazione di normative in materia socio-sanitaria, ci riferiamo a:

26 ottobre 2006 "Il Piano socio/sanitario 2007/2009, Regione Lombardia che ha qualificato la presa in carico dei minori e delle loro famiglie.

L.R. 3 del 12.03.2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario". Riorganizza la rete dei servizi nel territorio lombardo. All'art. 4 definisce i compiti delle unità d'offerta sociali ed alla lettera d) specifica tra i compiti di cui si fa carico "la tutela dei minori, favorendone l'armoniosa crescita, la permanenza in famiglia e, ove non possibile, sostenere l'affido e l'adozione, nonché prevenire fenomeni di emarginazione e devianza". Tale normativa ha determinato cambiamenti, a volte anche profondi, nell'assetto del quadro istituzionale, nei rapporti fra i diversi enti e fra questi e l'ambito della giurisdizione, con un sempre più difficile equilibrio fra i soggetti che a diverso titolo e con un diverso ruolo sono presenti nelle vicende che riguardano alcuni minori e le loro famiglie.



Opere citate

Arciuli, F. R. (2008, Marzo). Tratto da famigliaegiustizia: www.famigliaegiustizia.it

Bertotti, T., & De Ambrogio, U. (2003). La valutazione nelle indagini sociali. Prospettive Sociali e Sanitarie (2).

Carbone, M., & Codazzi, F. (2015). Il rapporto con la magistratura. CROAS Lombardia.

Carbone, M., & Codazzi, F. (2016). La responsbailità dell'assistente sociale. Milano: Croas Lombardia.

Carbone, M., Codazzi, F., Dellera, R., Gallina, M., & Gualtieri, P. (2013). L'assistente sociale e la tutela dell'infanzia dell'adolescenza e della famiglia. Milano: CROAS Lombardia.

Cirillo, S., & Cipolloni, M. (1994). L'assistente sociale ruba i bambini? Milano: Raffaello Cortina.

CNOAS. (2010). Riflessioni sul servizio sociale oggi. Roma: CNOAS.

Fadiga, L. (2012). A ognuno il suo mestiere. La presa in carico e la tutela dei minori in difficoltà e delle loro famiglie: aspetti giuridici, integrazione, efficacia degli interventi. Piacenza: Provincia Piacenza.

Fattorossi, G. (2010). L'esecuzione dei provvedimenti relativi ai figli minori. Roma: Movimento Forense.

Ferrario, P. (2014). Politiche sociali e servizi. Metodi di analisi e regole istituzionali. Roma: Carocci Faber.

Gabrielli, A. (2008). Il grande Italiano. Milano: Hoepli.

Gallina, M. (2016). Il tempo e l'intervento del servizio sociale nei servizi per il minore e lafamiglia. CROAS Lombardia.

Gallina, M. (2015). La collaborazione tra diverse figure professionali nei servizi di tutela dei minori e della famiglia. Milano: CROAS Lombardia.

Gallina, M. (2015). La formazione e la supervisione: opportunità cruciali di valorizzazione delle risorse. QUID .

Gallina, M., & Mazzucchelli, F. (2016). Il colloquio psicosociale nei servizi per i minori e la famiglia. Milano: Franco angeli.

Gualdani, A. (2005). Tutela. In M. Dal Pra Ponticelli, Dizionario di Servizio Sociale (p. 729-733). Roma: Carocci Faber.

Lenti, E. (2012). Tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia. Torino: Giuffrè.

Pecchiazzi, R. (2005). L'inchiesta sociale nei procedimenti dinanzi al tribunale per i minorenni. Formarsi per collaborare. Lecce: Camera Minorile Lecce AIMF Lecce.



Pedrinazzi, A. (2015). Riservatezza, segreto d'ufficio. In M. Dal Pra Ponticelli, Nuovo Dizionario di servizio Sociale (p. 559). Roma: Carocci faber.

Pieroni, G. (2013). Deontologia e responsabilità professionali. In Filippini, & Bianchi, Le responsabilità professionali dell'assistente sociale. Milano: Franco angeli.

Sacchetti. (1988). L'esecuzione dei provvedimenti civili riguardanti i minori. RIv.Trim.Dir. Proc. Vinci, D. (s.d.). sociali.org.

